

74.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ACCAME: Per il completamento dei lavori della calata Paita nel porto di La Spezia (4-04571) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>	3632	<p>ACCAME: Sulla vicenda della nave peruviana <i>Cuzco</i> bloccata a Genova il 27 gennaio 1981 mentre stava per partire per El Salvador carica di autoblindo da usare nella guerriglia contro i movimenti democratici (4-06570) (risponde GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	3634
<p>ACCAME: Sulle proteste avanzate dal governo etiopico per la fornitura di armi italiane alla Somalia (4-04603) (risponde GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	3632	<p>ALBERINI: Sui ritardi nell'invio agli uffici postali di Brescia degli assegni pensionistici per gli ex dipendenti del pubblico impiego (4-04666) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	3635
<p>ACCAME: Sulla mancata applicazione della clausola della non responsabilità a terzi nella vendita al Sud Africa, tramite altri paesi, dei cannoni OTO-Melara imbarcati sulle corvette tipo <i>Resheef</i> (4-04774) (risponde GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	3633	<p>BALDELLI: Sulla ripresa dello sciopero della fame da parte dell'insegnante bolognese Galli, in seguito al rinvio della discussione della proposta di legge n. 1182 recante l'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica del 1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale docente (4-07164) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	3637
<p>ACCAME: Sullo stato di disagio in cui si trovano numerose famiglie assegnatarie di alloggi IACP alle quali viene applicato l'equo canone anziché il canone sociale (4-06144) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>	3634	<p>BAMBI: Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 21 febbraio 1978, n. 843 relative alla de-</p>	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
signazione degli istituti di credito autorizzati a concedere agli enti locali mutui per la copertura delle perdite delle aziende di trasporto (4-03840) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3638	mancata realizzazione della zona franca industriale a cavallo del confine con la Jugoslavia, prevista dal trattato di Osimo (4-05507) (risponde SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	3641
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Roberto Carlotti di Terni (4-06518) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3639	BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Guerrino Bertani, nato a Poviglio (Reggio Emilia) (4-06215) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3642
BASSI: Per la nomina di un commissario straordinario presso la Cassa rurale ed artigiana Ericina di Valderice (Trapani) al fine di riportare la legalità nella gestione di tale istituto (4-05637) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3639	BORTOLANI: Per l'adozione di provvedimenti volti a dare inizio ai lavori di sistemazione della strada statale n. 623 del passo Brasa nel tratto che comprende i comuni di Guiglia, Zocca e Montese (Modena) (4-07031) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3642
BASSI: Sull'opportunità di inviare agli uffici periferici disposizioni circa l'adempimento della concessione di pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite (dalla moglie al marito superstite) (4-05750) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3640	BOZZI: Sul trasferimento di un magistrato dal tribunale di Trapani a quello di Marsala (4-07331) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3643
BELLOCCHIO: Per la sollecita ultimazione dei lavori di sistemazione del ponte di Castelvoturno (Caserta) e per consentire la circolazione al traffico proveniente dalle province di Napoli e Caserta sul suddetto ponte anche nei giorni festivi e prefestivi (4-00049) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3640	CARLOTTO: Sull'utilizzazione dei fondi che continuano ad affluire alla ONPI, benché dichiarato ente inutile, derivanti dalla trattenuta mensile a tutti i pensionati italiani (4-01530) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3644
BENCO GRUBER: Per la definizione della disciplina relativa al nuovo assetto retributivo e pensionistico del personale della scuola (4-03889) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3641	CARLOTTO: Sulla concessione di autorizzazioni all'importazione a peso e non a numero di vasellame, ceramiche e terraglie provenienti da paesi esterni all'area CEE (4-06975) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3644
BENCO GRUBER: Sulla celebrazione dell'Osimo d'oro. nonostante la		CASALINO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Luigi Pispico di Matino (Lecce) (4-06957) (risponde	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3645	(Torino) (4-05449) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3649
CICCIOMESSERE: Sulla funzione del Bunker antiatomico in costruzione presso Passo Corese (Rieti) (4-06342) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3645	COSTAMAGNA: Sulla mancata applicazione, nei confronti del personale della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato (ragionerie provinciali) delle pronunce della Corte dei conti nn. 101/B e 112/B delle sezioni riunite e 1010 della sezione di controllo (4-05758) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3649
CONTE CARMELO: Sull'opportunità che l'insegnante elementare supplente temporanea, in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, abbia diritto all'indennità prevista dal primo comma dell'articolo 15 della legge n. 1204 del 1977 (4-06785) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3646	COSTAMAGNA: Sulla mancata applicazione nei confronti del personale della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro, delle pronunce della Corte dei conti nn. 101/B e 112/B delle sezioni riunite e 1010 della sezione di controllo (4-05759) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3651
COSTA: Sullo stato del ricorso per pensioni di guerra presentato da Pietro Canavese di Clavesana (Cuneo) (4-07133) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3646	COSTAMAGNA: Per un intervento volto ad incentivare lo sport della vela (4-06082) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3653
COSTAMAGNA: Sui problemi inerenti alla immissione nel mercato di una nuova penna biro il cui inchiostro può essere cancellato dopo 48 ore (4-05165) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3646	COSTAMAGNA: Per la semplificazione dell'iter e per il contenimento dei costi riguardanti l'accesso, presso l'ITIS di Domodossola (Novara), di alcuni lavoratori studenti candidati all'esame di maturità nella specializzazione elettrotecnica (4-06261) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3654
COSTAMAGNA: Per l'apertura di una succursale bancaria nel borgo antico di Biella, il Piazza (4-05189) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3647	COSTAMAGNA: Per l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato in merito all'assegno speciale previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 a favore degli insegnanti universitari incaricati interni (4-06451) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3654
COSTAMAGNA: Sulla vicenda del cittadino Giorgio Capella di Torino sfrattato da uno stabile di via Porta Palatina e mantenuto in albergo a spese del comune (4-05429) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3648	COSTAMAGNA: Sulla ventilata istituzione di un conservatorio a Novara, che comporterebbe la chiusura	
COSTAMAGNA: Per la rapida esecuzione dei lavori di restauro della Abbazia di San Benigno Canavese			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
dell'istituto musicale di Brera (4-06603) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3654	glie dai paesi dell'Est europeo (4-06762) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3658
COSTAMAGNA: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali a partire dal 1982 la dichiarazione dei redditi dovrà essere firmata anche dal fiscalista che ha assistito il contribuente nella compilazione del modello 740 (4-07059) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	3655	DUJANY: Sui danni provocati dalla valanga del 4 febbraio 1980 sull'abitato di Breuil-Cervinia (Valle d'Aosta) (4-03000) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3659
COSTAMAGNA: Sul continuo alternarsi di insegnanti di lettere nella classe I-A della scuola media Perotti di Torino (4-07078) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3655	FABBRI: Per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine alle complicate misure di controllo nei confronti dell'importazione di prodotti di maglieria italiani, poste in essere dalle autorità doganali francesi (4-07094) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3660
COSTAMAGNA: Sui gravi ritardi nell'assegnazione delle cattedre agli insegnanti, evidenziati dalla iniziativa di protesta intrapresa dal comitato genitori della scuola media Silvio Pellico a Nichelino (Torino) (4-07083) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3656	FIORI GIOVANNINO: Sull'inclusione nei programmi di intervento per lo esercizio 1981 di un progetto di regimazione stabile delle acque del torrente Cerfone, nel territorio del comune di Monterchi (Arezzo) (4-06311) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3661
CRESCO: Sulle disparità di natura economica e normativa creata per molti dipendenti dello Stato dalla legge n. 312 del 1980 (4-06380) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3656	GAROCCHIO: Sulla scoperta da parte del giornalista Maurizio Chierici del <i>Corriere della Sera</i> , in un campo di addestramento palestinese nei pressi di Beirut di un'autolettiga donata a suo tempo dalla città di Milano ai profughi del Vietnam (4-06492) (risponde SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	3661
DEGENNARO: Sulla grave crisi che ha colpito il settore delle porcellane e in particolare la ceramica Puglie di Monopoli (Bari) a seguito della liberalizzazione delle importazioni di porcellana dai paesi dell'est (4-06567) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3657	GIUDICE: Sulla ripresa dello sciopero della fame da parte dell'insegnante bolognese Galli, in seguito al rinvio della discussione della proposta di legge recante l'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica del 1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale docente (4-07163) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3662
DELL'ANDRO: Per un intervento volto ad evitare l'aggravarsi della crisi produttiva ed occupazionale nel settore ceramicolo della Puglia, a seguito della liberalizzazione delle importazioni di porcellane e terra-			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
GRIPPO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il funzionamento del Banco di Napoli (4-06509) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3662	mento della tangenziale di Napoli terminerà in località antistante lo insediamento turistico denominato Villaggio Coppola nel comune di Castelvoturno (Caserta) (4-03277) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3666
GUARRA: Per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 444 del 1968, relativa all'ordinamento della scuola materna statale (4-07130) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3663	PARLATO: Per la sollecita liberazione del detenuto Salvatore Fici rinchiuso nel carcere di Rebibbia oltre i termini di tempo stabiliti dalla sua condanna (4-06006) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3667
LAMORTE: Per l'accoglimento della domanda di apertura di una Cassa rurale in Gaudio nel comune di Lavello (Potenza) (4-04396) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3663	PAZZAGLIA: Per la parificazione delle pensioni a favore del personale civile e militare in pensione in conseguenza della pesante stangata economica ad esso inflitta e per il riassetto dell'intera materia (4-03512) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3667
MANFREDI GIUSEPPE: Per la concessione della pensione di reversibilità a Giovanni Simondi di Fossano (Cuneo) (4-07678) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3664	PICANO: Per uniformare le disposizioni in materia di trasferimenti degli insegnanti in soprannumero di scuola materna ed elementare a quelle previste per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondarie (4-04199) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3669
PARLATO: Per un urgente intervento del Governo per evitare lo sfaldamento della rupe argillosa su cui poggia il borgo medioevale di Civita di Bagnoregio (Viterbo) (4-00329) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3664	PISICCHIO: Sull'inopportunità degli accordi internazionali che liberalizzano ulteriormente le importazioni di porcellana dai paesi dell'Est, in relazione alla grave crisi che travaglia il settore in Italia (4-06497) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3670
PARLATO: Sulle cause della moria di pesci nelle acque del golfo di Napoli (4-00641) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3665	RALLO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Grazia Mirone residente a Mascalcucia (Catania) (4-06498) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3671
PARLATO: Sull'abbattimento e la ricostruzione in cemento armato di un fabbricato sul bordo della strada statale n. 145 in località di Seiano di Vico Equense (Napoli) (4-02638) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3666		
PARLATO: Sulla veridicità della notizia seconda la quale il prolunga-			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

	PAG.		PAG.
RUBINACCI: Per l'evasione della pratica relativa alla pensione di guerra di Gilda Rossi di Pisa (4-06900) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3672	STEGAGNINI: Per la prosecuzione dell'attività e dei rapporti di lavoro dell'ex AIDEM (Associazione italiana diffusione educazione musicale) nella fondazione istituita allo uopo dalla Regione toscana (4-06496) (risponde QUARANTA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	3677
SANTI: Per l'estensione al personale non docente della scuola dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, concernente il riconoscimento al personale non docente dell'università del servizio prestato presso altre amministrazioni dello Stato, sia ai fini economici che di carriera (4-06544) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3672	STERPA: Per il ripristino di due cattedre di francese presso il liceo scientifico C. De Giorgi di Lecce (4-06044) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3679
SERVADEI: Per l'adozione di provvedimenti in ordine al fenomeno della continua diminuzione dei depositi bancari, in particolare dei piccoli risparmiatori, dovuta all'inasprimento dei prelievi fiscali e alla svalutazione (4-04970) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	3673	TAGLIABUE: Sulle trattenute fiscali effettuate ai lavoratori stagionali che prestano servizio in Svizzera (4-06758) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	3680
SERVADEI: Sull'occasionale ritrovamento a Isola di San Lorenzo nel comune di Sasso Marconi (Bologna), di numerosi contenitori di scorie chimiche collocati sottoterra da un'industria del posto (4-05305) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3674	TATARELLA: Per l'adozione di provvedimenti, anche di carattere finanziario, per la difesa del lungomare di Bari, danneggiato dalle mareggiate (4-06419) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3680
SERVELLO: Sui provvedimenti da assumere a fronte del grave dissesto idrogeologico del paese e sul ventilato rinvio dell'imminente trasferimento delle competenze statali in materia di opere idrauliche alle regioni (4-06595) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3675	TOMBESI: Sull'opportunità dell'istituzione del premio intitolato Osimo d'oro, che vuole valorizzare i buoni rapporti tra Italia e Jugoslavia (4-05435) (risponde SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	3681
SOSPIRI: Sui motivi del ritardo per l'ultimazione della stazione marittima nel porto canale di Pescara (4-05055) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3676	TREMAGLIA: Sui motivi del ritardo sulla concessione della pensione di guerra di Luigi Briga di Miscemi (Caltanissetta), emigrato in Germania (4-06484) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3682
		URSO GIACINTO: Sulla mancanza di classi medie di secondo grado per mancanza di alunni (4-05308) (ri-	

	PAG.		PAG.
sponde BODRATO , <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3682	tari Giovina Martire e Santo Janni , da parte del provveditorato agli studi di Cosenza (4-07092) (risponde BODRATO , <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	3684
URSO GIACINTO : Per la pubblicazione integrale sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> dei decreti-legge modificati dalle Camere in sede di conversione in legge (4-06447) (risponde SARTI , <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3683	ZANFORLIN : Sulla composizione, sulle attribuzioni e sui criteri di scelta dei consiglieri e dei consiglieri-censori della succursale della Banca d'Italia di Rovigo (4-06126) (risponde ANDREATTA , <i>Ministro del tesoro</i>).	3684
VALENSISE : Sulle ragioni per le quali il genio civile di Cosenza non abbia ancora provveduto ad eseguire la sentenza del pretore di Mormanno (Cosenza) del 5 settembre 1969 emessa nei confronti di Giuseppe Laino che prescriveva la demolizione di uno stabile abusivo ritenuto pericoloso per l'incolumità delle persone (4-05741) risponde NICOLAZZI , <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	3684	ZANFORLIN : Sui criteri in base ai quali sono state scelte le persone designate quali consiglieri-censori e consiglieri negli uffici periferici della Banca d'Italia (4-06370) (risponde ANDREATTA , <i>Ministro del tesoro</i>).	3686
VALENSISE : Sul mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della ricostruzione della carriera a favore degli insegnanti elemen-		ZOPPETTI : Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Campetti di Lodi (Milano) (4-06867) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3687

ACCAME. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale è la situazione delle pratiche inerenti al proseguimento dei lavori della calata Paita del porto di La Spezia, iniziati circa due anni fa dalla ditta FINCOSITA, ed in seguito abbandonati per l'ultimazione degli appalti finanziati. Quanto sopra anche tenendo presente la precarietà delle opere già eseguite e la pericolosità delle operazioni in detta importante calata che vengono incrementate dalla erosione del mare e dall'accosto di navi di notevoli dimensioni le quali scaricano al silo Ferruzzi.

Per conoscere inoltre quali previsioni ci sono per la ripresa dei lavori, onde realizzare la compiutezza sia delle opere a mare quanto delle strutture di scarico al fine di restituire allo scalo una calata che aveva contribuito a raggiungere più alti livelli di produttività. (4-04571)

RISPOSTA. — Sono stati disposti i seguenti interventi per la Calata Paita del porto di La Spezia:

1) ai sensi della legge 6 agosto 1974, n. 366, un progetto nell'importo di lire 1.298.496.378 riguardante i lavori di consolidamento e potenziamento della Calata, che sono attualmente in corso di esecuzione;

2) ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 844, un progetto generale esecutivo di consolidamento e potenziamento dalla progressiva 129,36 alla progressiva 533,80 dell'importo di lire 5.500 milioni nonché un progetto di primo stralcio dalla progressiva 129,36 alla progressiva 258,72 di lire 1.500 milioni; questi ultimi

lavori sono attualmente in corso di esecuzione;

3) sempre per quanto attiene ai lavori di consolidamento e potenziamento della Calata, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (piano triennale) sono stati redatti un progetto generale esecutivo di variante dell'importo di lire 6.800 milioni ed un progetto di secondo stralcio dell'importo di lire 5.300 milioni che in data 6 febbraio 1981 sono stati trasmessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale li ha favorevolmente esaminati nell'adunanza del 18 marzo 1981;

4) infine, ai sensi della legge n. 844, un progetto generale esecutivo di lire 2.600 milioni ed un primo stralcio di lire 1.200 milioni concernenti la sistemazione ed il potenziamento delle infrastrutture di banchina lungo la Calata; anche questi lavori sono in corso di esecuzione.

Un progetto di secondo stralcio (lire 1.600 milioni) è stato favorevolmente esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 marzo 1981.

Il Ministro: NICOLAZZI.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo etiopico abbia rivolto accuse al nostro paese per aver fornito armi alla Somalia e in particolare per conoscere se risponde a verità che le truppe somale hanno impiegato mezzi blindati italiani nella regione dell'Ogaden.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1981

Quanto sopra tenendo conto che:

a) la maggior parte dei paesi venditori di armi pone uno specifico divieto per i paesi del terzo mondo impegnati in guerre di confine;

b) recentemente l'Iran ha avanzato proteste per le nostre vendite di armi all'Irak (paese per il quale esiste ad esempio l'embargo da parte degli USA), in quanto considerato alimentatore del terrorismo internazionale. (4-04603)

RISPOSTA. — Il Governo etiopico ha affermato che unità combattenti delle proprie forze armate avevano catturato alle truppe somale in Ogaden, equipaggiamenti militari di origine italiana.

Per altro, l'unica documentazione esibita in via ufficiale da parte delle autorità etiopiche, anche dopo che essa era stata richiesta esplicitamente da parte nostra, è stata costituita dalla fotografia di tre autocarri Fiat-Iveco e di alcuni trasporti blindati Fiat in dotazione alla polizia somala alla quale l'Italia presta la propria assistenza tecnica sin dai tempi dell'amministrazione fiduciaria della Somalia affidata al nostro paese dall'ONU.

Cionondimeno è stato ritenuto appropriato prendere contatto in proposito con il governo somalo, richiamando il rispetto dell'impegno da esso preso di non impiegare in alcun caso in operazioni contro altri paesi i limitati equipaggiamenti di fabbricazione italiana che vengono forniti alle forze armate somale per scopi difensivi di quel paese. Trattasi per altro di un impegno che corrisponde ad una linea politica pregiudiziale dell'Italia, quella di non fornire armamenti offensivi a paesi coinvolti in conflitti.

Da parte del governo somalo è stata ribadita la propria adesione all'impegno suddetto ed è stata avanzata l'ipotesi che gli equipaggiamenti militari di cui sopra possano essere stati portati in territorio etiopico da disertori.

Il Governo italiano assicura che anche per il futuro seguirà la linea politica suddetta per quanto concerne le forniture di equipaggiamenti militari ad altri paesi,

accertando nel modo più rigoroso la loro destinazione difensiva e l'osservanza scrupolosa degli impegni presi in proposito dai singoli paesi recipienti.

Per quanto concerne invece le asserite reazioni iraniane alla vendita di prodotti militari italiani all'Irak nessuna protesta risulta essere stata inoltrata da quelle autorità al Governo italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in relazione alla vendita recentemente avvenuta, tramite paesi terzi, al Sud Africa di cannoni OTO-MELARA imbarcati sulle corvette tipo RESHEEF - se intenda promuovere una indagine per conoscere per quali motivi non era stata adottata la clausola della non rivendibilità a terzi, la cosiddetta clausola dell'«utilizzatore finale» e quali provvedimenti intendi prendere.

Quanto sopra anche tenuto conto della ferma presa di posizione di altri paesi nei riguardi di contratti di vendita scongiurati dai rapporti internazionali, come ad esempio la decisione del governo austriaco del 21 agosto 1980 di non vendere armi al governo cileno, presa dal cancelliere Bruno Kreisky, annullando un contratto della impresa statale STEYER DAIMLER-PUCH per un valore di 170 milioni di dollari, pari a circa 150 miliardi di lire. (4-04774)

RISPOSTA. — Come è stato più volte dichiarato dal Governo, nessuna autorizzazione per materiale speciale diretto al Sud Africa è stata mai concessa ad alcuna società produttrice o esportatrice dopo la risoluzione delle Nazioni Unite con cui è stato decretato l'embargo obbligatorio del suddetto materiale.

In particolare tutte le autorizzazioni ad esportare armi o materiale militare prevedono, senza eccezioni, l'impegno da parte dell'acquirente di non riesportare

in altri paesi l'oggetto della fornitura. Se, come afferma l'interrogante, materiale militare esportato verso altri paesi è stato poi da questi rivenduto alla Repubblica del Sud Africa, ciò può essere avvenuto non solo senza il consenso ma anche all'insaputa del Governo italiano.

Come è noto, infatti, allorché il materiale militare viene esportato, è sul Governo del paese importatore che ricade la responsabilità di ulteriori trasferimenti; e anzi, a tale scopo viene richiesta al Governo del paese acquirente un'attestazione di utilizzazione finale in base alla quale il detto governo si impegna a non cedere a sua volta il materiale acquistato a terzi Stati.

Tali misure sono state applicate ancor più severamente a partire dal momento in cui è entrato in vigore l'*embargo* obbligatorio deciso dalle Nazioni Unite, *embargo* che il Governo italiano applica nel modo più rigoroso e puntuale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

ACCAME. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è al corrente dello stato di disagio in cui si trovano numerose famiglie assegnatarie di alloggi IACP alle quali viene applicato lo equo canone anziché il canone sociale.

Quanto sopra in considerazione del tetto di reddito che risulta particolarmente basso. Alla luce della svalutazione infatti il « raggiungimento del tetto » fa scattare l'equo canone il cui importo, in relazione ad alloggi di nuova costruzione, raggiunge talvolta cifre superiori a 200.000 lire.
(4-06144)

RISPOSTA. — Gli ultimi due comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 513 e successive modifiche e integrazioni, prevedono espressamente la possibilità per l'assegnatario, se il reddito del suo nucleo familiare supera del 25 per cento il limite fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di chiedere ed ottenere dal presi-

dente dell'Istituto autonomo case popolari di occupare l'abitazione a titolo di locazione e quindi con l'applicazione dell'equo canone.

Si fa per altro presente che è già all'ordine del giorno del CER (Comitato per l'edilizia residenziale) il problema dell'elevazione del limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente fissato in lire 5.500 mila dal combinato disposto dell'articolo 22 della legge 5 maggio 1978, n. 457 e dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Si precisa infine che, dopo la deliberazione di tale organo e la consultazione degli enti e organismi interessati, si procederà all'inoltro della relativa proposta al CIPE, ai sensi degli articoli 3, lettera c), della legge n. 457 e n. 13 della legge n. 25 citate.

Il Ministro: NICOLAZZI.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in relazione alla vicenda della nave peruviana *Cuzco* bloccata dai portuali di Genova il 27 gennaio 1981 mentre stava per partire per El Salvador carica di autoblindo da usare nella guerriglia contro i movimenti democratici —:

1) se le autoblindo erano state imbarcate a La Spezia;

2) chi aveva autorizzato la eventuale vendita a El Salvador;

3) se le ditte costruttrici sono la Breda e la Fiat.

Per conoscere infine se non ritiene urgente e necessario intraprendere iniziative per istituire un registro nazionale circa la vendita d'armi in modo da evidenziare eventuali traffici illeciti, anche in relazione alla recente vicenda del « regalo » di una nave da guerra alla Libia e alla vendita di armi al Sud Africa, paese per il quale esiste un *embargo* da parte dell'ONU.

(4-06570)

RISPOSTA. — Non è mai stata rilasciata alcuna licenza di esportazione di autoblindo per la repubblica di El Salvador; né è stata rilasciata licenza alcuna per l'esportazione delle suddette verso paesi vicini de El Salvador dei quali si potesse sospettare una possibile riesportazione verso il predetto paese. Una regolare licenza di esportazione è stata invece rilasciata per un certo numero di autoblindo Oto-Melara acquistato dal Perù.

L'episodio cui si riferisce l'interrogante, che ha visto la nave peruviana *Cuczo* bloccata dai portuali di Genova il 27 gennaio 1981, è stato completamente chiarito nella stessa giornata. Come è stato anche riportato dalla stampa, infatti, la predetta nave che aveva caricato a La Spezia 18 delle autoblindo destinate al Perù, aveva proseguito per Genova dove dovevano essere caricate merci varie — nessuna delle quali di natura militare — destinate a vari paesi tra cui El Salvador. Per procedere all'imbarco di tali merci erano state sbarcate temporaneamente in banchina alcune delle autoblindo; è da ciò che è nato probabilmente l'equivoco sulla presunta destinazione dei mezzi suddetti verso El Salvador. Come si è detto, chiarito l'equivoco, la nave ha potuto proseguire il suo viaggio.

Le autorità italiane, pur essendo certe della destinazione finale delle autoblindo, non hanno mancato al momento in cui si è verificato l'episodio di chiedere conferma ai rappresentanti peruviani della non riesportazione del materiale verso El Salvador o altri paesi, ricevendone la più formale assicurazione. Si precisa che le autoblindo in questione sono fabbricate dalla FIAT e dalla OTO-Melara e non dalla Breda.

Quanto ai traffici illeciti, cui si fa cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, in realtà non esistono in quanto non è stata né regalata né ceduta sottocosto alcuna nave da guerra alla Libia ed inoltre, come è stato più volte ripetuto dal Governo in Parlamento, nessuna autorizzazione alla esportazione di materiale militare verso il Sud-Africa è mai stata con-

cessa dalle autorità italiane in deroga all'*embargo* obbligatorio di tale materiale deciso con la nota risoluzione delle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

ALBERINI, TORRI E FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi e ricorrenti ritardi nell'invio agli uffici postali di Brescia degli assegni pensionistici per gli ex dipendenti del pubblico impiego, ai quali non sono ultimamente pervenuti i ratei di agosto.

Dato che la situazione provoca malcontenti e proteste presso gli uffici postali, si chiede di conoscere altresì quali provvedimenti si intendano adottare presso il Centro meccanografico del Tesoro di Bologna, affinché il pagamento del rateo di pensione venga assicurato alla data prevista dalla circolare ministeriale che fissa il calendario delle scadenze. (4-04666)

RISPOSTA. — Il centro meccanografico di Bologna ha assicurato di aver già provveduto alla spedizione degli assegni relativi alla rata in questione a tutti i titolari amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro collegate, e pertanto, anche a quelli di Brescia. Devesi, tuttavia, rilevare che non è stato possibile effettuare con tempestività la spedizione di che trattasi a causa soprattutto della circostanza che le direzioni provinciali del Tesoro come anche i centri meccanografici dispongono di un organico insufficiente per poter far fronte agli innumerevoli adempimenti di competenza.

La carenza di personale si è determinata, com'è noto, a causa del massiccio esodo di impiegati, a tutti i livelli, che si sono avvalsi del beneficio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente modificata e integrata dalla legge 14 agosto 1974, n. 355. Infatti la dotazione di per-

sonale dell'amministrazione periferica del Tesoro si è ridotta al 1° gennaio 1980 di n. 1782 elementi pari al 27 per cento dell'originario organico fissato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290 in 6717 unità. D'altra parte questa amministrazione si è trovata nella impossibilità di colmare con nuove assunzioni i vuoti creati dal personale esodato, in quanto le leggi sopra menzionate, prevedendo la indisponibilità nella qualifica iniziale di tanti posti per quanti avessero beneficiato del pensionamento anticipato, hanno reso praticamente inutilizzabili i posti che si andavano via via rendendo vacanti.

In proposito è da porre in evidenza che le direzioni provinciali del Tesoro da alcuni anni sono costantemente interessate all'applicazione di una molteplicità di provvedimenti legislativi intervenuti, con rapida successione, a modificare la disciplina giuridica e il trattamento economico ai dipendenti statali in attività di servizio e in quiescenza, nonché dei pensionati di guerra.

Inoltre negli ultimi anni si è dovuta registrare una dilatazione dei compiti affidati alle direzioni provinciali del Tesoro a causa della continua espansione della spesa pubblica e della devoluzione di sempre nuove competenze, per effetto di un costante fenomeno di decentramento, operato dalle più svariate leggi e provvedimenti riguardanti il settore del pubblico impiego, che per altro non hanno previsto l'adeguamento degli organici degli uffici stessi alle sopravvenute necessità. Questa amministrazione, a seguito degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali, ha preso l'impegno di predisporre una serie di provvedimenti da adottare a livello politico mediante la presentazione di disegni di legge, che dovrebbero interessare tutte le direzioni provinciali del Tesoro e i centri meccanografici di Bologna e Latina e che riguarderanno:

rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale dipendente dalla direzione generale del Tesoro. Il provvedimento proposto, che postulerebbe un aumento di quattromila posti com-

pletivi, renderà possibile l'istituzione delle carriere tecniche necessarie per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'amministrazione periferica del Tesoro;

ristrutturazione dei servizi di informatica della Direzione generale del Tesoro;

emanazione di norme dirette a tutelare in generale, anche per il passato, gli impiegati nello svolgimento delle loro funzioni relativamente a responsabilità patrimoniale conseguente ad errori od omissioni amministrativo-contabili;

emanazione di norme dirette a modificare le attuali disposizioni sulla prescrizione previste dal regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Inoltre questa amministrazione, nell'intento di conseguire un miglioramento nei servizi attraverso la preparazione professionale del personale, ha programmato e svolto nel corso dell'anno 1980 quattro corsi di aggiornamento per gli impiegati della carriera direttiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

Va anche rilevato che la Direzione generale del Tesoro ha in corso di attuazione un progetto di meccanizzazione integrale che prevede la trasformazione del sistema informativo per i servizi provinciali mediante l'installazione di mini-elaboratori presso le direzioni provinciali del Tesoro per potenziare l'attività operativa delle direzioni stesse ai fini di una maggiore produttività dei servizi. La realizzazione delle cennate iniziative, suddivisa in tre fasi, è articolata come appresso.

La prima fase è stata definita sin dal giugno 1979 mediante la fornitura e la installazione di *minicomputers* TC 800 Olivetti presso 55 direzioni provinciali del Tesoro, maggiormente oberate da pratiche arretrate. Si precisa che alla direzione provinciale di Brescia è stato assegnato un *minicomputer* TC 800 con tre posti di lavoro.

La seconda fase è stata portata a compimento durante il mese di marzo 1981 con l'estensione della fornitura dei

TC 800 Olivetti alle restanti direzioni provinciali del Tesoro.

La terza ed ultima fase, da concludere entro il primo semestre del 1981, riguarderà il definitivo ridimensionamento degli impianti di elaborazione centrali e periferici e l'estensione dell'automazione al settore degli stipendi e alle altre spese fisse, nonché ai restanti settori delle direzioni provinciali del Tesoro.

L'uso delle suddette apparecchiature, nell'ambito dell'attività operativa degli uffici periferici del Tesoro, ha reso possibile la realizzazione di apposite procedure totalmente automatizzate che hanno già consentito la eliminazione di una notevole quantità di provvedimenti giacenti, riguardanti modifiche ai trattamenti economici dei pensionati. In particolare, per quanto riguarda la sede di Brescia è stato possibile eliminare 3503 pratiche

Per effetto di esplicita autorizzazione arretrate di pensioni e 2112 di stipendi. da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati banditi due concorsi rispettivamente per 150 posti di coadiutore e per 50 posti di commesso che sono in fase di espletamento.

In base ad ulteriore autorizzazione è stato ora bandito altro concorso a 50 posti di segretario, per il quale è già scaduto il termine per la presentazione delle domande. Non si prevede per ora la possibilità di indire altri concorsi, stante che l'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ne demanda la relativa competenza alla già citata Presidenza del Consiglio. Con l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi sopracitati potrà essere rinforzato anche l'organico del centro meccanografico di Bologna.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

BALDELLI E FACCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

tenuto presente che la Commissione pubblica istruzione del Senato ha rinvia-

to la discussione del disegno di legge n. 1182 già approvato dalla Camera dei deputati « Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato »;

venuti a conoscenza che l'insegnante Alessandro Galli di Bologna (la cui protesta aveva mosso l'iniziativa parlamentare), dopo la decisione della Commissione pubblica istruzione del Senato, ha ripreso a digiunare, con grave pericolo per la propria vita, già seriamente compromessa dal precedente digiuno —

quali provvedimenti il Governo intenda prendere, almeno in via amministrativa, in attesa che il Parlamento si pronunci sull'intera questione, per rimuovere le ragioni della protesta di Alessandro Galli. (4-07164)

RISPOSTA. — Il caso segnalato dall'interrogante ha trovato ormai soluzione attraverso la recente definitiva approvazione da parte della Commissione istruzione del Senato, del provvedimento di legge che, com'è noto, ha abrogato l'obbligo del giuramento nei confronti del personale docente delle scuole d'istruzione primaria e secondaria.

Nelle more dell'approvazione del suddetto provvedimento, nessun intervento si è reso possibile per soluzioni di carattere amministrativo, tenuto conto che per sciogliere gli insegnanti dall'obbligo di cui trattasi è stato necessario rendere inapplicabile, nei confronti degli stessi, la norma contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che sancisce l'obbligatorietà della promessa solenne e del giuramento per la generalità dei pubblici dipendenti.

La posizione dell'amministrazione scolastica in ordine alla questione fu per altro ampiamente illustrata alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 settembre

1981, in occasione dello svolgimento di specifiche interpellanze ed interrogazioni.

In quella sede fu anche reso noto che il Ministero, in attesa della soluzione ora conseguita, aveva invitato il provveditore agli studi di Bologna a sospendere il procedimento di decadenza dall'impiego, già avviato nei riguardi del docente cui ha fatto riferimento l'interrogante, assumendo l'impegno che analoghi trattamenti sarebbero stati usati per altri docenti che si fossero trovati nella medesima situazione.

Il Ministro: BODRATO.

BAMBI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti.* — Per conoscere quali interventi intendano adottare allo scopo di rendere attuabili le disposizioni della legge 21 febbraio 1978, n. 843 e del conseguenziale decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1979, relative alla designazione degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui *ex lege* n. 43 del 1978 agli enti locali per la copertura delle perdite delle aziende di trasporto.

Al riguardo è da osservare che, non risultando chiara la procedura per giungere alla contrazione dei mutui, si avvertiva la necessità di fornire agli istituti di credito opportuni chiarimenti con circolare n. 30802 del 19 giugno 1979 da parte del Ministero del tesoro stesso. Tale circolare ha consentito, in pratica solo verso la fine del 1979, ai vari enti consorziati di poter adottare le opportune deliberazioni che in molti casi non hanno poi ricevuto l'approvazione del comitato regionale di controllo per una errata interpretazione che lo stesso dava all'articolo 11 dei vari decreti-legge nel frattempo emanati in materia di finanza locale.

Si è quindi giunti alla data odierna senza che sia stato perfezionato alcun mutuo e gli istituti di credito, portando a loro giustificazione il contenuto del terz'ultimo comma della circolare 19 giugno 1979 del Ministero del tesoro, si sono dichiarati indisponibili ad eventuali som-

ministrations anticipate del mutuo volendo attendere, prima dell'erogazione, lo accollo dell'onere di ammortamento da parte dello Stato.

La situazione delle aziende di pubblico trasporto è resa ancor più grave dalla circostanza che, non potendo ripianare il *deficit* di bilancio, esse restano escluse, anche per l'ammontare di miliardi, dall'esonero del pagamento di sanzioni amministrative se entro il 30 giugno 1980 possono regolare le posizioni debitorie nei confronti dell'INPS ai sensi dell'articolo 23-*quater* della legge 29 febbraio 1980 n. 33.

(4-03840)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, al fine di snellire le procedure relative alla contrazione dei mutui destinati alla copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto ha provveduto sin dal giugno 1980 a fornire le opportune istruzioni riguardanti la concessione dei mutui in questione; istruzioni che, uniformando le operazioni di mutuo, hanno consentito agli enti locali e agli istituti di credito di procedere con la snellezza che il caso richiedeva.

Ciò posto si comunica che, a tutt'oggi, sono state già definite 106 operazioni di mutuo per un totale di circa 345 miliardi di lire e che, per altro, i tempi necessari per l'espletamento da parte del Tesoro delle procedure relative all'assunzione a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento di tali operazioni risultano essere estremamente brevi, atteso che oscillano mediamente dai quattro ai sei giorni.

Circa la questione relativa alla erogazione del mutuo da parte degli istituti di credito, si fa presente che l'erogazione stessa avviene successivamente alla comunicazione di accollo degli oneri di ammortamento da parte di questa amministrazione al fine di dare certezza all'operazione di trasferimento, nonché al fine di evitare che possano discendere impegni finanziari per lo Stato da contratti stipulati in contrasto con la normativa vigente.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra ed in particolare del ricorso n. 723436 giacente presso la Corte dei conti e riguardante Carlotti Roberto, nato a Terni il 18 febbraio 1914, e residente a Terni, Voc. Trevi 220. (4-06518)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1664111/D, relativa al signor Roberto Carlotti, venne definita con decreto ministeriale del 18 aprile 1967, n. 2251274.

Con il cennato provvedimento al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità pleuro-polmonare, in quanto non dipendente, né aggravata la causa di servizio di guerra. A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 723436 prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego, venne dato corso da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra anche, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Carlotti. In tale sede però non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 723436 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1554111/D, concernenti il signor Carlotti, furono restituiti, con elenco del 9 aprile 1975, n. 3216 alla suddetta magistratura per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Poiché il fascicolo del signor Carlotti trovasi tuttora presso la Corte dei conti, si è ritenuto opportuno interessare, nelle vie brevi, detta magistratura la quale ha fatto conoscere che, per la definizione del ricorso in questione, gli atti relativi al suindicato ricorrente sono stati trasmessi, in data 1° aprile 1980, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

BASSI. — *Al Ministro del tesoro.* —
Per sapere:

se è a conoscenza di un esposto presentato, oltre che alla competente autorità giudiziaria, alla Banca d'Italia da numerosi soci della « Cassa rurale ed artigiana ericina » con sede nel comune di Valderice (Trapani), per invalidare la assemblea del 30 aprile 1980 in quanto falsata nei suoi risultati dal comportamento degli amministratori uscenti, che avrebbero impedito a molti soci di esercitare il diritto di voto e consentito ad altri di votare con deleghe non regolari;

se gli risulta che nessuna ispezione è stata ancora eseguita per accertare la veridicità dei fatti denunciati e la loro rilevanza, mentre il nuovo consiglio avrebbe avviato subito una campagna di acquisizione di nuovi soci per modificare i preesistenti equilibri;

se non intenda infine sollecitare tale ispezione o meglio la nomina di un commissario straordinario al fine di accertare i fatti denunciati e ripristinare, ove necessario, la legalità, facendo ricelebbrare l'assemblea dai soci aventi diritto a quella data. (4-05637)

RISPOSTA. — I poteri che la legge attribuisce all'istituto di emissione, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse che si ricollegano alla tutela della stabilità delle istituzioni creditizie ed alla difesa dei depositanti.

Tra questi poteri rientra anche quello di svolgere accertamenti ispettivi presso le aziende e gli istituti di credito, accertamenti che sono volti a verificare, sul piano tecnico, l'andamento delle singole gestioni aziendali sotto l'aspetto della situazione patrimoniale, economica e di liquidità.

Pertanto dai compiti dell'organo di vigilanza sono esclusi gli interventi in questioni di natura civilistica, come quella di

specie, per le quali la legge appresta tutela su attivazione della parte che si ritenesse lesa. Con l'occasione s'informa, secondo quanto riferito dalla stessa Banca d'Italia, che i soci della Ericina hanno già fatto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Ministro: ANDREATTA.

BASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, a seguito della decisione della Corte costituzionale del 29 gennaio 1980, n. 903, intenda inviare disposizioni agli uffici periferici circa l'adempimento della concessione di pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite (dalla moglie al marito superstite). (4-05750)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già impartito opportune disposizioni alle direzioni provinciali del Tesoro per la uniforme applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 25-30 gennaio 1980, n. 6, con la quale è stato dichiarato, fra l'altro, illegittimo l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordinava il diritto alla reversibilità della pensione a favore del marito, alla condizione che la moglie, dipendente o pensionato statale fosse deceduta in data posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Con circolare del 26 novembre 1980, n. 89, è stato pertanto precisato che per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale anche il coniuge superstite di sesso maschile ha diritto in ogni caso alla pensione di reversibilità. L'interessato, pertanto, dovrà presentare apposita domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, alla quale verrà allegata una dichiarazione documentata circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge quali l'inesistenza dello stato di separazione per colpa e la conservazione dello stato vedovile.

Il Ministro: ANDREATTA.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio provocato a centinaia di esercenti, operatori pubblici e turistici, ai residenti ed ai villeggianti del comune di Castelvoltorno (Caserta) a causa dei lavori attualmente in corso sul ponte di Castelvoltorno, che costringono il traffico veicolare a transitare lungo il ponte a senso alternato;

se in particolare è a conoscenza del fatto che per decisione dell'ANAS da qualche giorno si fa divieto assoluto di transito lungo il ponte per i veicoli provenienti da Napoli ed in pratica anche dalla parte interna della provincia di Caserta nei giorni festivi e prefestivi, costringendo nella pratica gli utenti ad un lungo giro per Castelvoltorno e per Canello Arnone al fine di poter raggiungere le località in destra del Voltorno;

per sapere se ritenga utile: una soluzione provvisoria con la costruzione di un ponte del tipo « Bailey »; un'intensificazione dei lavori con impiego di altra manodopera; il consentire anche nei giorni festivi e prefestivi il transito a senso alternato e che, in alternativa, sia invertito il divieto di accesso, al fine di consentire la circolazione al traffico proveniente dalle province di Napoli e di Caserta. (4-00049)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione si lamenta la lentezza con la quale procedono i lavori di consolidamento statico del ponte sul Voltorno lungo la strada statale Domitiana presso l'abitato di Castel Voltorno (Caserta).

In merito si rende noto che il predetto ponte è stato riaperto al traffico veicolare leggero in entrambi i sensi di marcia già dall'ultima decade di luglio 1979 in conseguenza dell'adozione di opportuni accorgimenti tecnici e previo accertamento dell'avvenuto acceleramento dei lavori in corso.

Infine sin precisa che da parte dell'amministrazione comunale di Castel Voltorno

non è pervenuta alcuna istanza diretta ad ottenere l'intervento del Ministero della difesa per realizzare un ponte provvisorio di barche.

Il Ministro: NICOLAZZI.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di vivo malcontento esistente in seno al personale statale, in particolare quello della scuola che, dopo la mancata conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, attende ancora di vedere definita la disciplina relativa al nuovo assetto retributivo e pensionistico, con danno particolare degli insegnanti e del personale messo a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 10 settembre 1979.

(4-03889)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, delegata a rispondere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, fa presente che la questione relativa al nuovo assetto retributivo funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato ha trovato recente soluzione nella legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1980, n. 190. Si aggiunge che in occasione dell'approvazione di detto provvedimento legislativo il Senato ha anche approvato un ordine del giorno che impegna il Governo alla sollecita definizione dei problemi insoluti, ivi compresi quelli relativi alla perequazione dei trattamenti pensionistici. Va rilevato, altresì, che con circolare del 2 dicembre 1980, n. 96, la ragioneria generale dello Stato ha fornito alle varie amministrazioni opportune istruzioni per assicurare una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 312 del 1980.

Per quanto concerne, in particolare, il personale della scuola, si precisa che recentemente si sono concluse le trattative per il rinnovo del contratto riferentesi al triennio 1979-1981, trattative che hanno

avuto come punti essenziali il riconoscimento dell'anzianità pregressa, nonché la riparametrazione e conseguenti benefici.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere in base a quali scelte si sia venuti ad una celebrazione di tipo spettacolare quale l'« Osimo d'oro » per un trattato internazionale che, seppure inteso a chiudere con sacrificio tutto istriano e triestino, il lungo contenzioso fra Italia e Jugoslavia, a cinque anni dalla sua stipula, grazie alla strenua lotta ancora in atto della cittadinanza triestina, ha dimostrato la non realizzabilità della zona franca industriale a cavallo del confine prevista come allegato del trattato stesso, ponendo così in evidenza che non false ragioni come l'impiego legalizzato di mano d'opera nera e offesa alle norme elementari della difesa dell'ambiente possano sostituirsi in forza di retorica ai rapporti dignitosi, chiari, onesti e produttivi fra Stati contermini.

(4-05507)

RISPOSTA. — Il riconoscimento denominato Osimo d'oro, che è stato attribuito ad alcune personalità italiane e jugoslave distintesi nel promuovere l'amichevole cooperazione tra i due paesi, è una iniziativa di carattere privato del centro per le relazioni italo-jugoslave.

Sugli accordi internazionali, firmati ad Osimo il 6 novembre 1975, il Governo non può che confermare la valutazione espressa a suo tempo in Parlamento in occasione del dibattito sulla ratifica degli accordi medesimi, in particolare che la realistica accettazione della soluzione proposta non era inconsapevole dell'amarezza causata dalle necessarie rinunce, ma era dettata dal convincimento che l'accordo aprisse prospettive migliori per il futuro delle popolazioni interessate, fosse coerente con la politica del Governo nel sottoscrivere gli accordi di Helsinki e con la esigenza di promuovere la pace, la sicurezza e la cooperazione tra i popoli. Tali in-

tese si iscrivevano in una proiezione dinamica, suscettibile pertanto di costruttivi perfezionamenti consensuali, tendenti a trasformare una regione di frontiera da una linea di contrasto ad un polo di incontro per iniziative comuni.

Il positivo sviluppo delle relazioni italo-jugoslave negli ultimi cinque anni, lo stabilimento di una frontiera aperta, la amichevole disposizione con cui, nelle singole circostanze, vengono affrontate le questioni ancora da definire, tra le quali alcune relative alla zona franca industriale, sono aspetti che, a giudizio del Governo, confortano la difficile scelta fatta a suo tempo ed incoraggiata a proseguire sulla via intrapresa.

Il Sottosegretario di Stato: SPERANZA.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione relativa al signor Bertani Guerrino nato a Poviglio (Reggio Emilia) il 25 maggio 1912.

L'interessato ha presentato in data 8 maggio 1972 ricorsi nn. 539223, 567025, 612856 prodotti alle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra e già fissati in udienza il 26 marzo 1973.

L'interessato, successivamente, è stato sottoposto a visita medica diretta presso la Direzione generale servizi medicina sociale - Ufficio medico legale - in data 1° ottobre 1977.

Dopo quella data l'interessato non ha più avuto alcuna comunicazione. Il considerevole tempo trascorso dal maggio 1972 e le particolari gravi condizioni dell'interessato sollecitano la definizione della pratica. (4-06215)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Guerrino Bertani risulta regolarmente definita. Infatti, con decreto ministeriale del 13 ottobre 1951, n. 1203996, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non classificabilità degli esiti superficiali di ferita d'arma da fuoco alla regione mammaria sinistra.

Con successivi decreti ministeriali del 2 aprile 1954, n. 1383028, del 31 luglio 1958, n. 1825543, e del 13 gennaio 1960, n. 1883329, furono respinte tre consecutive domande di revisione, per non riscontrato aggravamento dei cennati esiti di ferita.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1962, n. 1994892, infine, al signor Bertani venne negato diritto a pensione per l'allegata affezione cardiaca, perché non riscontrata in sede dei relativi accertamenti sanitari.

A seguito dei ricorsi giurisdizionali n. 539223, n. 567025 e n. 612856 prodotti, rispettivamente, contro i menzionati decreti ministeriali n. 1825543, n. 1883329 e n. 1994892, il fascicolo degli atti concernente l'interessato venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione dei cennati gravami, pertanto, utili chiarimenti, in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso detta magistratura è risultato effettivamente che il signor Bertani, dopo il rinvio dell'udienza fissata il 26 marzo 1973, fu visitato presso l'ufficio del medico legale del Ministero della sanità in data 1° ottobre 1977.

Poiché è emerso che gli atti concernenti il signor Bertani sono stati di nuovo trasmessi, in data 12 settembre 1979, all'ufficio del medico legale del Ministero della sanità, presso cui si trovano tuttora, è da presumere che il magistrato, prima di adottare decisioni in ordine ai surriferiti gravami, abbia ritenuto opportuno interpellare ancora detto organo medico, ai fini di un più completo e conclusivo parere tecnico-sanitario.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

BORTOLANI E MENZIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti, in via urgente, si intendono prendere al fine di provvedere ad adeguate massicce riparazioni e sistemazioni di vari tratti della strada statale

n. 623 del Passo Brasa per una estensione di oltre 15 chilometri compresa nel territorio dei comuni di Guiglia, Zocca e Montese (Modena).

Da una precedente informazione risulterebbero appaltati lavori per un importo di lire 100 milioni per un intervento urgente presso l'abitato di Guiglia, ed ancora allestita una perizia per una spesa presunta intorno a lire 1,5 miliardi al fine di provvedere alla sistemazione di movimenti franosi ed altri lavori di consolidamento e di ripristino delle opere stradali. A parte la considerazione che da un esame sommario la prevista spesa non sarebbe sufficiente per il completamento dei lavori d'anzì specificati, essa servirebbe comunque a dare effettivo svolgimento a buona parte delle opere previste.

Con il cattivo andamento della stagione invernale, la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto da rendere pericolosa e pressoché intransitabile la suddetta strada (quasi giornalmente si verificano incidenti e gravi difficoltà per la circolazione, trattandosi di una strada molto frequentata specialmente nei giorni di mercato e di fine settimana).

La popolazione ha già esternato presso le amministrazioni comunali, le forze sindacali e politiche indignazione e minaccia dimostrazioni per chiedere che si dia finalmente inizio ai lavori in precedenza indicati. (4-07031)

RISPOSTA. — Il dipendente compartimento ANAS di Bologna ha confermato che lungo la strada statale n. 623 del Passo Brasa, dell'estesa di chilometri 80 + 230 svolgentesi parte in pianura parte in montagna, la pavimentazione stradale è molto danneggiata, in modo particolare nei tratti in comune di Modena e Spilamberto (tra i chilometri 0+000 e 11+000), in comune di Guiglia (tra i chilometri 25 e 34), in comune di Zocca (tra i chilometri 10 e 46) e in comune di Castel d'Aiuno (tra i chilometri 64 e 69). Inoltre, il tratto compreso tra l'abitato di Guiglia e quello di Zocca, dell'estesa di chilometri 15 circa, è interessato da numerosi movi-

menti franosi alcuni dei quali di estese dimensioni.

Dal luglio 1980 ad oggi il compartimento ha impegnato per la manutenzione della strada circa 350 milioni di lire e le attuali disponibilità finanziarie non consentono di incrementare la spesa.

Per rimediare ai guasti più gravi il compartimento ha indicato in non meno di 1.500 milioni di lire la spesa occorrente per gli interventi necessari a restituire alla strada condizioni di transitabilità normali compresa la sistemazione delle zone in frana. La spesa potrà essere sostenuta solo in relazione agli stanziamenti in bilancio che sono purtroppo molto limitati in rapporto alle necessità degli interventi su tutta la rete delle strade statali.

Il Ministro: NICOLAZZI.

BOZZI E COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali dall'organico del tribunale di Trapani è stato sottratto un magistrato. Gli interroganti, pur apprezzando il provvedimento che rafforza gli organici del tribunale di Marsala, determinato dalla mole di lavoro ivi esistente, non comprendono perché ciò sia stato fatto a spese del tribunale di Trapani, ove la mole di lavoro, specialmente nel settore civile, è maggiore per la presenza nel capoluogo dei più importanti uffici pubblici e quindi per la esistenza di un rilevante numero di lavoratori dipendenti che accrescono l'attività della sezione del lavoro, oltre alla esistenza della Corte di assise e delle misure di prevenzione in generale. (4-07331)

RISPOSTA. — La riduzione di un'unità apportata alla pianta organica dei magistrati presso il tribunale di Trapani è stata determinata dal più che favorevole rapporto organico-lavoro che vi si riscontra.

In effetti, l'esame dei dati statistici sul flusso dei procedimenti negli uffici giudiziari per l'anno 1979, ha necessariamente indirizzato questo Ministero ad opera-

re, su scala nazionale ed in un panorama di consistenze organiche deficitarie, delle scelte che hanno consentito l'individuazione degli uffici che, avendo delle piante eccedenti rispetto alle effettive esigenze, potevano tollerare, come nel caso in esame, diminuzioni senza accusare inconvenienti.

Ciò emerge, del resto, chiaramente dal prospetto seguente, che evidenzia la situazione del tribunale di Trapani e quella di altri analoghi uffici:

Tribunali	Pianta organica magistrati	Indice di lavoro in ordine alla sopravvivenza dei procedimenti
Trapani . . .	11	8,47
Macerata . . .	9	9,32
Arezzo . . .	10	10,52
Frosinone . . .	10	10,58
La Spezia . . .	10	10,64
Pesaro . . .	8	9,11
Trento . . .	10	12,21
ed altri . . .	—	—

Il Ministro: SARTI.

CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che l'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) è stata sciolta quale « ente inutile » e precisato che detto ente tratteneva una modesta cifra mensile a tutti i pensionati italiani che gli consentiva di svolgere la sua opera assistenziale; avendo rilevato l'interrogante che detta ritenuta viene tuttora effettuata — dove affluiscono i fondi e come vengono attualmente utilizzati. (4-01530)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1-duodecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, a decorrere dal 1° aprile 1979 i fondi riscossi, tra l'altro, dall'INPS e già destinati per legge all'ONPI (Opera nazionale

pensionati d'Italia) sono trasferiti al Ministero del tesoro ai fini della ripartizione tra le regioni che provvedono, a loro volta, all'assegnazione in favore dei comuni singoli o associati.

Inoltre, si comunica che a tutto il 31 ottobre 1980 risultano essere state versate dall'INPS, per il titolo in questione, complessive lire 4.460 milioni (relativamente al periodo 1: aprile 1979-31 ottobre 1980) delle quali lire 3.520 milioni già corrisposte alle regioni a statuto ordinario o versate in conto entrate per la quota spettante alle regioni a statuto speciale ove opera l'ufficio stralcio.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CARLOTTO, CAVIGLIASSO E BALZARDI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale sarebbero state concesse autorizzazioni a condizioni particolarmente vantaggiose (importazioni a peso e non a numero) per importazioni da vari paesi esterni all'area CEE di vasellame, ceramiche e terraglie in genere a danno del nostro settore di produzione, senza vantaggio per i cittadini italiani ed a solo vantaggio di soli pochi grossi importatori. (4-06975)

RISPOSTA. — Nessuna modifica sostanziale è intervenuta al regime delle importazioni dai paesi dell'est, nel 1981 rispetto al 1980, per cui l'intero comparto, sia che trattasi di ceramiche sanitarie, sia di piastrelle da pavimento o da rivestimento, o di ceramiche e porcellane per uso domestico, continua ad essere soggetto al regime dell'autorizzazione ministeriale e, ove previsto, del contingentamento. Diverso è, invece, il problema dell'espressione dei contingenti esistenti, per i quali, a partire dal 1° gennaio 1981 si è passati da valore a quantità.

Questa trasformazione, che ha abbracciato tutta una serie di prodotti, senza dar luogo a nessuna reazione negativa da

parte degli altri settori interessati, fa seguito all'impegno assunto da diversi anni, a tutti i livelli, nei confronti dei paesi dell'est ed è il frutto di una intesa concordata in sede interministeriale, presente la confindustria.

La trasformazione in parola ha lasciato in linea di principio inalterate le quote di mercato riconosciute ai singoli paesi dell'est, nell'ambito della totale nostra importazione. Infatti taluni paesi dell'est, l'URSS in primo luogo, si sono lamentati per il parametro della conversione ritenuto riduttivo rispetto alle possibilità precedenti. Ne consegue, quindi, che nessuna maggiore concorrenzialità dei paesi dell'est nel settore può derivare dalla trasformazione che dovrebbe, anzi, avere effetto positivo in ordine all'aspetto prezzi bassi praticati dai paesi di tale area.

Infatti, a parità di quantità, c'è da attendersi un aumento dei prezzi dei prodotti importati data la nota, cronica carenza di divise forti da parte dei paesi dell'est, con attenuazione od eliminazione del problema « concorrenza anomala ».

In definitiva, la trasformazione valore-quantità lungi dal rappresentare uno strumento di maggiore penetrazione dei paesi dell'est, si appalesa come una misura volta anche ad una maggiore stabilizzazione ed armonizzazione dei prezzi e del mercato.

*Il Ministro del commercio
con l'estero: MANCA.*

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità della pensione di guerra presentata dal signor Pispico Luigi, nato il 1° dicembre 1907 a Matino (Lecce).

L'interessato è stato sottoposto a visita il 20 marzo 1979 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto ed è stato giudicato inabile permanentemente a proficuo lavoro. (4-06957)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Luigi Pispico, orfano maggiorenne inabile

dell'ex militare Biagio deceduto nel conflitto 1915-1918, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva della quota parte della pensione indiretta di guerra al medesimo spettante, in concorso con la sorella Antonia, a decorrere dal 1° marzo 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 56 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Infatti, tale norma — recepita dall'articolo 47 del 23 dicembre 1978, n. 915 — stabilisce, tra l'altro, che, in mancanza della vedova del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Detta determinazione direttoriale è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Luigi Pispico.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la funzione del bunker antiatomico in costruzione presso Passo Corese. (4-06342)

RISPOSTA. — L'opera, cui si riferisce l'interrogante, è stata realizzata su area demaniale ed è in fase di completamento e di allestimento. Essa è destinata ad accogliere un sistema automatico di elaborazione di dati della radioattività rilevati dalle stazioni della rete nazionale.

Il Ministro: ROGNONI.

CONTE CARMELO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerati il primo e il secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 1204 del 1971 (tutela delle lavoratrici madri) e l'articolo 23 comma quinto, dell'ordinanza ministeriale n. 137 del 16 maggio 1980 relativa agli incarichi e supplenze nelle scuole elementari statali, che così dispone: « alle insegnanti che si trovino in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio... spetta, nei limiti della durata della nomina e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico in corso, il trattamento economico e giuridico previsto dalla circolare telegrafica n. 20 del 28 gennaio 1977, nonché dalla circolare Direlem n. 136 del 14 maggio 1973, protocollo n. 2663/16 » —

se non ritenga di disporre che l'insegnante supplente temporanea, in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, ha diritto all'indennità prevista dal primo comma dell'articolo 15 della legge n. 1204 del 1971 sino al termine dell'interdizione obbligatoria, anche se tale termine cade oltre la fine dell'anno scolastico, considerato che il primo comma dell'articolo 17 della predetta legge dispone: « L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), che si verificano durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge ». (4-06785)

RISPOSTA. — Le insegnanti supplenti temporanee in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio hanno diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dal quinto comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; in ogni caso, fino al termine dell'astensione obbligatoria, anche se tale astensione si protragga all'anno scolastico successivo a quello in cui ha avuto inizio l'astensione medesima. Tale interpretazione è condivisa anche dal Ministero del tesoro.

D'altra parte il sesto comma dell'articolo 23 dell'Ordinanza ministeriale del 16

maggio 1980, n. 137, ha inteso confermare tale principio laddove recita (ma hanno soltanto titolo, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 1204 del 1971 all'indennità prevista dal primo comma dell'articolo 15 della medesima legge sino al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, quindi anche oltre i limiti di durata della supplenza.

Il Ministro: BODRATO.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostacolano il riesame amministrativo del ricorso numero 769821 proposto dal signor Canavese Pietro, nato a San Michele (Cuneo) il giorno 1° gennaio 1914, residente a Clavesana (Cuneo) via Tetti n. 10.

Si fa presente che detto ricorso è stato trasmesso al Ministero del tesoro — direzione generale pensioni di guerra — in data 31 luglio 1972 con elenco n. 5009 della procura generale della Corte dei conti. (4-07133)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra concernente il signor Pietro Canavese formò oggetto dell'interrogazione n. 4-05669 del 19 novembre 1980, in merito alla quale questo Ministero ha riferito con nota del 23 febbraio 1981, n. 3294/Int.

Poiché la pratica del signor Canavese si trova tuttora presso la Corte dei conti, la Direzione generale delle pensioni di guerra non ha ulteriori notizie da fornire in aggiunta a quelle già comunicate con la nota sopra specificata.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — dopo che le banche hanno lanciato l'allarme per una nuova penna biro, il cui inchiostro può essere facilmente cancellato dopo 48 ore, trattandosi di una penna a sfera entrata da poco in commercio e che viene reclamizzata at-

traverso la TV - quali provvedimenti il Governo intenda assumere in merito a tale problema, considerando che gli assegni potranno così essere facilmente falsificati, come tutti gli atti, cambiali comprese; quindi sono in pericolo le schedine del totocalcio, le bollette IVA, la ricevuta fiscale degli albergatori, in quanto con la « biro delebile » si potrà falsificare, entro un massimo di due giorni, per l'inchiostro che perde consistenza e può essere cancellato con una normale gomma per matita, con un tipo della nuova biro addirittura fornito di una gommina incorporata, proprio come un regolare lapis;

per sapere che cosa intende fare il Governo per eliminare il rischio di mettere i cittadini alla mercè dei truffatori, in quanto da che mondo è mondo è stato sempre preferito inchiostro di china, e chi non voleva scrivere per l'eternità aveva a disposizione la matita: che senso ha quindi produrre un aggeggio del genere che ci complicherà ancora di più la vita?

(4-05165)

RISPOSTA. — L'associazione bancaria italiana (ABI) nel rendere noto di essere a conoscenza da tempo delle caratteristiche di un tipo di penna la cui scrittura è analoga a quella di una matita, ha comunicato che si tratta di penne a sfera munite di inchiostro particolare che acquista carattere di difficile delebilità solo dopo trascorso un certo periodo di tempo dalla scrittura, valutabile intorno alle 24 o 48 ore a seconda del tipo di carta utilizzata. Le prove fatte a suo tempo presso l'ABI destarono in effetti non poche perplessità per la facilità con la quale avrebbero potuto essere alterati i dati riportati con queste penne su assegni, altri titoli di credito e documenti.

Infatti, la dimostrazione più evidente della pericolosità di questa penna si può avere nella redazione di un assegno; il titolo, appena stilato o comunque entro breve tempo dalla sua compilazione, può, con la massima facilità, essere alterato negli importi in cifre e in lettere. Naturalmente, questo non è altro che uno dei

più elementari e forse più ricorrenti stratagemmi che potrebbero essere adottati dai malviventi.

Avuto riguardo ai pericoli suesposti, la ABI non mancò di esaminare attentamente la questione. Venne innanzitutto accertato che le penne a sfera con inchiostro delebile erano già da tempo in commercio all'estero e che in Italia una società operante nel settore aveva già provveduto a metterle in circolazione, mentre un'altra avrebbe commercializzato il prodotto all'inizio del 1980.

Tenuto conto del fatto che eventuali malfattori avrebbero potuto agire più tranquillamente se il prodotto non fosse stato conosciuto, l'ABI convenne di divulgare le caratteristiche della nuova penna, atteso che sarebbe stato del tutto difficile, se non impossibile, limitarne ed evitarne la distribuzione in Italia.

Conseguentemente, alla fine del 1979 l'associazione decise di mettere sull'avviso la clientela bancaria, in merito ai pericoli ai quali andava incontro qualora nella stesura di particolari documenti, o di titoli di credito, non venissero usate penne ad inchiostro indelebile. Tale azione è stata concretata dalle aziende di credito in occasione dell'invio degli estratti conto o di altra corrispondenza inserendo nelle missive un comunicato in proposito.

Naturalmente, anche nel loro interno, le aziende di credito non hanno mancato di adottare le misure ritenute più idonee per evitare eventuali malversazioni. Secondo quanto comunica dall'ABI fino ad oggi non sembra che siano stati compiuti abusi ai danni del settore bancario con penne del tipo di cui trattasi.

Il Ministro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che, tra i molti problemi del Borgo Antico di Biella, il Piazzo, esiste quello dell'apertura di una succursale bancaria, collegato al problema di un buon trenta per cen-

to di operai residenti, con impegni di lavoro dalle 6 alle 14, che si trovano nell'impossibilità materiale di usufruire direttamente dei servizi bancari non potendo coincidere gli orari reciproci di apertura degli sportelli e di libertà dal lavoro. (4-05189)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia ha comunicato che la piazza di Biella (Vercelli) è attualmente servita da 17 sportelli bancari a piena operatività, uno sportello interno (presso l'ospedale degli infermi) e uno sportello cassa mercati.

Ciò posto si deve far presente che la scelta dell'ubicazione degli sportelli nonché l'iniziativa di successivi spostamenti degli stessi da un quartiere all'altro della città (la cui attuazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dalla Banca di Italia) rientrano nella sfera di autonomia decisionale delle aziende di credito, le quali valutano la rispondenza di siffatte scelte ad obiettivi di efficienza operativa e di economicità aziendale. Va anche osservato che non risulta pervenuta presso la Banca d'Italia alcuna istanza per l'istituzione di dipendenze bancarie nella zona del Piazzo di Biella.

Si aggiunge che in base alle direttive impartite dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 settembre 1980, la Banca d'Italia ha disposto con recente provvedimento la riapertura dei termini per la presentazione da parte delle aziende di credito di domande volte all'istituzione di nuovi sportelli bancari; le domande stesse potranno essere inoltrate dalle aziende interessate entro il 30 aprile 1981. Qualora venissero avanzate richieste in tal senso per la zona di Biella in questione, queste verranno esaminate nell'ambito del prossimo piano nazionale sportelli, sulla scorta delle indicazioni scaturite da aggiornate indagini intese a valutare la congruità dell'attuale rete di sportelli rispetto alla domanda di servizi bancari nelle diverse zone del paese.

Il Ministro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze.* — Per avere notizie sul caso dell'«inquilino d'oro», di un cittadino torinese, certo Giorgio Capella, il quale — soprattutto per motivi di pericolo imminente di uno stabile in via Porta Palatina — assieme ad altre sei famiglie è stato mantenuto dalla giunta social-comunista con vitto e alloggio per otto mesi in un albergo a spese dei contribuenti; primo cittadino di Torino ad avere diritto all'assegnazione di uno dei 600 appartamenti acquistati dal comune, pur essendo proprietario per un terzo di tre negozi ed avendo un reddito inferiore agli 8 milioni che gli consente di affittare un alloggio comunale;

per sapere se è vero quanto sostiene il comune di Torino, che cioè non c'è nulla di illecito nella vicenda dello «sfrattato d'oro», e che tale assurda situazione trova sostegno in una legislazione difettosa e sbagliata, con migliaia di casi simili nell'Istituto autonomo case popolari di Torino. (4-05429)

RISPOSTA. — Il comune di Torino ha comunicato che in data 14 novembre 1979 in relazione alla precaria situazione igienico-statica dello stabile di via Porta Palatina 13, emise ordinanza di sgombero totale e definitivo di tutte le famiglie occupanti lo stabile stesso, restando esclusi dallo sgombero gli esercizi commerciali siti al piano terreno.

Previ accordi con le organizzazioni che patrocinavano gli inquilini, il giorno 30 novembre 1979, il comune procedette alle operazioni di sgombero e le famiglie vennero alloggiate presso l'hotel Campo di Marte, non avendo la città la possibilità di altra sistemazione che consentisse alle famiglie di continuare la vita associativa che avevano nel vecchio fabbricato.

Con deliberazione del consiglio comunale di Torino, in data 22 aprile 1980, veniva approvata la graduatoria, ai sensi della legge 25 del 1980, dei soggetti che, in possesso di sentenza esecutiva di sfratto, avevano presentato domanda nei termini di legge.

Nella stessa deliberazione veniva attribuito un punteggio preferenziale a favore dei soggetti nei confronti dei quali fosse stata emessa ed eseguita ordinanza di sgombero immediato per pericolosità e che fossero in quel momento a carico del comune, equiparando l'ordinanza di sgombero a sentenza di sfratto.

La domanda del signor Giorgio Capella, già abitante in via Porta Palatina, 13 ed ancora alloggiato in albergo, era stata preventivamente presa in esame.

L'interessato aveva presentato il modello 740 relativo all'anno 1978, come previsto dalla legge 25, da cui si desumeva un reddito che, calcolato secondo le modalità della legge 5 agosto 1979, n. 457, risultava inferiore agli otto milioni di lire.

Dallo stesso modello risultava, altresì, che la moglie Roma Margherita Martino era comproprietaria con la propria madre Viana Anna vedova Martino di tre unità immobiliari (piccoli negozi) in Torino — piazza Emanuele Filiberto, 10 — e di altra unità immobiliare nel comune di Albisola (Savona).

Si tenga presente che la legge n. 25 del 1980, all'articolo 7, comma primo, n. 2, prescrive che gli assegnatari non devono disporre nel comune o in comuni vicini di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari.

Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge si è ritenuto, pertanto, che il Capella fosse in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di alloggio, per cui venne incluso nella graduatoria, e, successivamente, insieme agli altri *ex* residenti in via Porta Palatina 13, venne ammesso, con affitto calcolato secondo le norme dell'equo canone, in uno degli alloggi facenti parte di uno stabile acquistato dalla città di Torino, nel comune di Vinovo, con i fondi della legge 25 più volte menzionata.

Il Ministro: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere, visto che la po-

polazione di San Benigno Canavese (provincia di Torino) attende notizie certe sui lavori ed i tempi di restauro dell'Abbazia essendo allarmata dal fatto che il ritrovamento di mosaici rimarchevoli possa impedire per alcuni anni ancora di avere la piazza della chiesa libera e sgombra dagli steccati, dovendo rinunciare, tra l'altro, alla loro grande Basilica per ammassarsi nella vicina piccola chiesa di Santa Croce, architettonicamente magari più bella, ma certo insufficiente, quali provvedimenti il Governo intenda assumere per una rapida esecuzione dei lavori di restauro. (4-05449)

RISPOSTA. — Questa amministrazione non è in grado di fornire notizie certe in ordine all'ultimazione dei lavori in corso alla abbazia di Fruttuaria in San Benigno Canavese, giacché le opere intraprese hanno in parte carattere di ricerca archeologica, per cui, non essendo dato sapere cosa sia celato sotto gli strati ancora da rimuovere, non è possibile formulare programmi circa la definizione ultima dei restauri.

I restauri dell'Abbazia, infatti, sono stati eseguiti anche grazie alla tempestiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali e all'impegno di spesa in somma urgenza, sia in considerazione dell'eccezionale interesse delle opere, sia per le già note esigenze funzionali ora ribadite dall'interrogazione parlamentare.

Si assicura comunque che le sopracitate opere, realizzate con il concorso delle tre competenti sovrintendenze, sono state sviluppate con la dovuta celerità e proseguiranno con l'impegno dei tempi tecnici necessari per la straordinaria importanza del ritrovamento effettuato e dei lavori in corso.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non abbia deciso di dare applicazione, nei

confronti del personale della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato (Ragionerie provinciali), alle pronunce della Corte dei conti nn. 101/B e 112/B delle Sezioni riunite e 1010 della Sezione del controllo, soprattutto dopo che alle stesse è stata data esecuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Ministro per la funzione pubblica in data 8 agosto 1980, per il personale delle Segreterie della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e per i funzionari della carriera direttiva di ragioneria delle Università, con provvedimenti regolarmente registrati dai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

L'interrogante desidera, in particolare, sottolineare come l'atteggiamento negativo dell'amministrazione sia causa di malumore fra il personale con quali effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione è facile comprendere.

Gli interessati si sono visti, infatti, costretti a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento di un diritto che i colleghi di cui si è detto hanno già acquisito: una situazione che costa inevitabilmente in termini di spese legali e processuali per i singoli e per l'amministrazione. Circostanza, quest'ultima, che si potrebbe configurare - trattandosi di una resistenza temeraria ad una giusta richiesta del personale - causa di danno erariale rilevante in sede di responsabilità amministrativa. (4-05758)

RISPOSTA. — La questione rappresentata interessa la generalità delle amministrazioni statali e verte sul computo dell'anzianità prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972 n. 319, sul riordinamento delle soppresse carriere speciali di concetto, ai fini della promozione a direttore di sezione del personale già appartenente ai ruoli delle carriere anzidette. A norma dell'articolo citato, ai fini della promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente articolo 5 per l'inquadramento nella qualifica iniziale della

carriera direttiva debbono essere valutate per metà.

In aderenza al disposto in parola, la ragioneria generale dello Stato ha proceduto alle promozioni alla qualifica in questione computando, per metà, ai fini dell'anzianità necessaria, il servizio maturato dagli interessati nella carriera già speciale di concetto, eccedente quello che aveva dato titolo, ai sensi del cennato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319, all'inquadramento nella carriera direttiva.

I relativi provvedimenti di promozione sono divenuti tutti pienamente esecutivi e inoppugnabili, non essendo stata interposta alcuna impugnativa da parte degli interessati. Giova rilevare che tale orientamento trovò esplicito conforto nella decisione del 9 febbraio 1977-3 marzo 1977 n. 74/B delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Ciò posto, è a dire che con la decisione n. 101/B adottata in sezioni riunite, in ordine al ricorso prodotto da un proprio dipendente, la predetta corte ha ritenuto di modificare il primitivo orientamento, nel senso di valutare per metà, ai fini dell'anzianità richiesta per la ripetuta promozione a direttore di sezione, il medesimo servizio effettivo prestato nella carriera già speciale di concetto, senza tener conto della limitazione posta dalla lettera del successivo articolo 6.

In seguito, con decisione n. 112/B le stesse sezioni riunite, pronunciandosi sul ricorso presentato da alcuni dipendenti della Corte dei conti, hanno confermato il nuovo orientamento, affermando in particolare che, ai fini della promozione di cui trattasi, il servizio prestato nella carriera già speciale di concetto vada valutato per intero, ai sensi dell'articolo 41 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Ciò premesso, debbesi evidenziare che le suaccennate decisioni della Corte dei conti vengono contraddette dalla decisione 12 marzo 1980 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che esse sono state adottate dalla corte anzidetta nei confronti di propri dipendenti ed, inoltre,

che l'estensione della decisione n. 101/B agli altri impiegati della stessa corte non ricorrenti risponde a intuibili motivi di equità per gli appartenenti ad uno stesso ruolo.

Va, poi, anche rilevato che la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, prima di dare esecuzione alle cennate decisioni delle sezioni riunite della Corte dei conti, ha avvertito l'esigenza di acquisire il parere del ministro per la funzione pubblica, il quale ha espresso l'avviso che il servizio reso nel troncone di concetto delle carriere speciali vada considerato, ai vari effetti normativamente disciplinati, quale servizio prestato in carriera direttiva.

Per altro, tale orientamento trova puntuale traduzione nel decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972 n. 319, che, in merito al riordinamento delle sopresse carriere speciali, prevede espressamente, all'articolo 6 di cui si discute l'applicazione, la limitazione valutativa del servizio prestato nell'ex carriera di concetto ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione.

Si aggiunge che non risultano che siano stati emanati provvedimenti di adeguamento delle ripetute decisioni delle sezioni riunite della Corte dei conti al personale di segreteria del Consiglio di Stato.

Sulle richieste pervenute dai propri dipendenti ai fini dell'adeguamento all'orientamento manifestato dalla Corte dei conti, la ragioneria generale dello Stato ha ritenuto, pertanto, di dover confermare i provvedimenti a suo tempo adottati, stanti gli evidenziati contrasti nelle decisioni degli organi di giustizia amministrativa nella materia e tenuto, altresì, conto dell'intervenuto consolidamento delle posizioni giuridiche maturate dai suddetti dipendenti provenienti dalla soppressa carriera speciale di concetto.

Il Ministro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non abbia deciso di dare applica-

zione, nei confronti del personale della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro, alle pronunce della Corte dei conti nn. 101/B e 112/B delle Sezioni riunite e 1010 della Sezione del controllo, soprattutto dopo che alle stesse è stata data esecuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Ministro per la funzione pubblica in data 8 agosto 1980, per il personale delle Segreterie della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e per i funzionari della carriera direttiva di ragioneria delle Università, con provvedimenti regolarmente registrati dai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

L'interrogante desidera, in particolare, sottolineare come l'atteggiamento negativo dell'amministrazione sia causa di malumore fra il personale con quali effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione è facile comprendere.

Gli interessati si sono visti, infatti, costretti a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento di un diritto che i colleghi di cui si è detto hanno già acquisito: una situazione che costa inevitabilmente in termini di spese legali e processuali per i singoli e per l'amministrazione. Circostanza, quest'ultima, che si potrebbe configurare — trattandosi di una resistenza temeraria ad una giusta richiesta del personale — causa di danno erariale rilevante in sede di responsabilità amministrativa. (4-05759)

RISPOSTA. — L'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sul riordinamento delle sopresse carriere speciali di concetto, stabilisce che, ai fini della promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate (direttore di seconda classe) le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente articolo 5 per lo inquadramento nella qualifica iniziale della carriera direttiva (consigliere o vice direttore) debbono essere valutate per metà.

Stante la dizione della norma, ai fini del raggiungimento della prescritta anzia-

nità di quattro anni e sei mesi per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe delle direzioni provinciali del Tesoro, non è stata mai computata l'anzianità già utilizzata per l'inquadramento nella qualifica di vice direttore (anni quattro per gli impiegati provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed anni due per quelli forniti di diploma di laurea), ma si è proceduto alla sola valutazione della metà dell'anzianità posseduta da ogni interessato oltre quella consumata ai fini dell'inquadramento.

Per altro, numerosi impiegati hanno prodotto impugnativa al tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i provvedimenti di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe emessi dal 1977 in poi, sostenendo di aver diritto anche alla valutazione dell'anzianità già utilizzata per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera direttiva. Il predetto tribunale amministrativo, con decisioni del 12 marzo 1980, nn. 280, 301, 302 e 303 emesse su separati ricorsi investenti tutti il decreto ministeriale 3 gennaio 1977 di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe (sono tuttora pendenti altri ricorsi concernenti i decreti ministeriali 21 ottobre 1977, 1° febbraio 1978 e 2 gennaio 1979), ha respinto i ricorsi stessi ritenendone infondati tutti i motivi di impugnativa addotti.

Nel frattempo le sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione del 18 aprile 1979, n. 101-B, nel pronunciarsi su un analogo ricorso prodotto da un dipendente della Corte stessa, erano giunte alla conclusione che anche l'anzianità richiesta per l'inquadramento dovesse essere valutata per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe.

In conseguenza di ciò, gli interessati, sia quelli che avevano esperito i ricorsi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e sia altri, hanno prodotto istanza chiedendo l'estensione della citata decisione n. 101-B.

Questa amministrazione, pur prescindendo dal fatto che le decisioni dei giu-

dici amministrativi hanno effetto nei soli confronti dei partecipanti ai relativi giudizi e non anche nei riguardi di titolari di interessi identici, per i quali, per altro, è sempre possibile una estensione del giudicato ove ragioni di interesse pubblico la consiglino, non ha ravvisato alcuna possibilità di accoglimento in ordine all'istanza di cui sopra. E ciò perché la decisione n. 101-B, formulata dalle sezioni riunite della Corte dei conti nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva nei confronti del personale in servizio presso la corte stessa, non ha trovato riscontro nelle citate decisioni numeri 280, 301, 302 e 303 del tribunale amministrativo regionale del Lazio — il quale, per altro, era stato posto a conoscenza delle conclusioni difformi cui erano giunte le sezioni riunite — che questa amministrazione era tenuta ad eseguire.

Quanto precede riguarda esclusivamente gli impiegati che all'atto dell'inquadramento nella carriera direttiva rivestivano la qualifica di segretario, per i quali, ai fini della promozione a direttore di seconda classe, la ripetuta decisione n. 101-B lascia comunque incontestato lo obbligo della permanenza nella qualifica di vice direttore del minimo di due anni previsto dal terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, richiamato dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Ma la successiva decisione n. 112-B delle stesse sezioni riunite del 21 novembre 1979-13 febbraio 1980, emessa su ricorso prodotto da taluni impiegati della Corte dei conti che all'atto dell'inquadramento nella carriera direttiva rivestivano la qualifica di segretario principale o capo — fattispecie per la quale il suddetto obbligo di permanenza nella qualifica di vice direttore è ridotto ad un anno dal terzo comma del precitato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 — ha accolto il principio secondo cui l'obbligo di permanenza deve essere inteso soltanto ai fini dell'am-

missione allo scrutinio di promozione e non ai fini della decorrenza che può essere anche anteriore alla data di compimento dell'anno prescritto.

Tale principio, che investe direttamente il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, perché comportante una interpretazione dello stesso del tutto diversa da quella finora seguita, coinvolge una fattispecie ancor più ampia di quella considerata per la sua formulazione, dovendosi far rientrare in essa, oltre quelli che rivestivano all'atto dell'inquadramento nella carriera direttiva la qualifica di segretario principale o capo, anche coloro che rivestivano la qualifica di segretario.

Non sembra, pertanto, possibile la estensione del suesposto principio al personale delle direzioni provinciali del Tesoro sia perché il principio stesso appare contraddetto dalle ripetute decisioni nn. 280, 301, 302 e 303 del tribunale amministrativo regionale del Lazio e sia perché tale estensione, ove attuata, accorderebbe agli interessati dei vantaggi ancora maggiori di quelli negati dalle decisioni medesime.

Per gli stessi motivi non appare possibile l'estensione dell'ancor più avanzato principio formulato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, la quale, con deliberazione del 22 novembre 1979, numero 1010 superando le interpretazioni adottate dalle sezioni riunite, si è mostrata d'avviso che il servizio prestato nella carriera di concetto sia da considerare come reso nella carriera direttiva, vanificando così del tutto il senso degli ultimi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 sul riordinamento delle sopresse carriera speciali di concetto.

Il Ministro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - dato che

negli ultimi anni, anche sul lago Maggiore, si è progressivamente sviluppata la tendenza alla pratica della nautica con una chiara propensione alla sostituzione della barca a motore con la vela - se non ritengano che la pratica della vela, che non solo rappresenta un risparmio energetico ma che non costituisce causa d'inquinamento, meriterebbe di essere agevolata e incentivata assieme al canottaggio, senza con questo volere condizionare e, tanto meno inibire quella della barca a motore;

per sapere inoltre se non ritengano di potenziare le strutture necessarie all'affermazione maggiore degli sports nautici, con particolare riferimento ai porticcioli di carattere pubblico, assolutamente insufficienti al momento attuale. In effetti, lungo le riviere del lago Maggiore sono stati attrezzati numerosi porticcioli privati che, nel volgere di poco tempo, sono stati interamente occupati. (4-06082)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha interpellato il Comitato olimpico nazionale italiano che, esperite le opportune indagini presso le competenti federazioni che presiedono agli *sports* nautici, ha comunicato che allo stato attuale non sono state ancora adottate misure concrete ma che sono in fase di studio progetti di potenziamento delle strutture esistenti sul lago Maggiore, nonché di creazione di nuovi impianti, al fine di promuovere una sempre maggiore diffusione degli *sports* nautici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della natura e del paesaggio.

Il Ministero dei trasporti ha sottolineato che è ben nota la inversione di tendenza, verificatesi negli ultimi tempi nel settore del diporto nautico, che vede sempre più privilegiato il mezzo a vela nei confronti di quello a motore ed ha manifestato il convincimento che tale propensione debba essere incoraggiata con provvedimenti di carattere amministrativo ed organizzativo atti a consolidare tale orientamento.

Per altro la detta amministrazione ha posto in luce di non potere prendere alcuna iniziativa al riguardo dal momento che rientra nella competenza del Ministero soltanto la disciplina e la sicurezza della navigazione, mentre le misure di potenziamento delle infrastrutture turistiche e nautiche appartengono alla competenza esclusiva degli organi regionali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
QUARANTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda appoggiare la domanda di un gruppo di lavoratori-studenti che lo scorso anno sono stati accolti all'ITIS di Domodossola per preparare l'esame di idoneità alla quinta classe della specializzazione elettrotecnica e che nel corrente anno scolastico avrebbero gradito la preparazione all'esame di maturità, mentre la trafila burocratica li obbliga a chiedere l'autorizzazione all'amministrazione provinciale di Novara proprietaria dello stabile, al Provveditore agli studi di Novara per la utilizzazione degli insegnanti, al consiglio di istituto dell'ITIS per l'uso delle aule e dei laboratori.

Per sapere se non intenda intervenire sollecitamente per moderare le condizioni richieste, pesanti specie dal punto di vista economico: per le assicurazioni sulle apparecchiature, la copertura finanziaria per pagare bidelli e insegnanti, l'energia elettrica ed il riscaldamento. (4-06261)

RISPOSTA. — Tutte le richieste avanzate dal gruppo lavoratori-studenti sono state soddisfatte: l'ufficio scolastico provinciale ha autorizzato gli insegnanti ad impartire lezioni private al gruppo; l'istituto tecnico industriale ha messo a disposizione i bidelli, assumendone in parte l'onere delle retribuzioni; l'amministrazione provinciale di Novara ha fornito gratuitamente locali e riscaldamento.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non siano state ancora impartite adeguate disposizioni per l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato (adunanza plenaria) n. 14 del 6 maggio 1980, in base alla quale è sancito il principio del diritto dei professori universitari incaricati interni a percepire nella misura dei due terzi - con due anni di arretrati, secondo la sentenza predetta - l'assegno speciale previsto dall'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580. (4-06451)

RISPOSTA. — Il Tesoro è sostanzialmente favorevole all'applicazione della decisione del Consiglio di Stato a favore dei professori incaricati interni, citata nell'interrogazione.

Tuttavia, poiché i motivi adottati dalla predetta magistratura a sostegno della menzionata decisione, potrebbero giustificare, con successiva analoga sentenza, l'estensione dell'assegno speciale anche agli incaricati esterni con attività professionale, stante la necessità di evitare la possibile ulteriore espansione della spesa statale, questo Ministero, tenuto conto di quanto rappresentato sull'argomento dall'avvocatura generale dello Stato, ritiene che la questione possa essere risolta solo in sede legislativa, con una norma interpretativa dell'articolo 12, quarto comma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che forse tra un anno Novara avrà il suo conservatorio, all'uopo trasformando l'istituto musicale « Brera ».

Per sapere pure se non ritenga che la futura inaugurazione del conservatorio novarese significherà la morte « operativa » del « Brera », antico e glorioso istitu-

to la cui preziosissima opera finora espletata e la cui utilizzazione è stata e dovrebbe essere quella della preparazione di « base » dei giovanissimi musicisti: si realizzerebbe così un'organizzazione musicale di cui il « Brera » sarà l'istituto liceale e il conservatorio fungerà da « Università », riservato unicamente ai professionisti degli strumenti. Risolvendo così il problema di dotare Novara, da sempre patria di illustri musicisti, di un Istituto adeguato, servendo una larga parte del Piemonte orientale e delle zone della Lombardia che si affacciano sul Ticino ed offrendo ai giovani validissimi sbocchi occupazionali. (4-06603)

RISPOSTA. — Non si è provveduto a predisporre alcun atto per la trasformazione dell'istituto musicale Brera di Novara in Conservatorio di Stato in quanto, per l'anno scolastico 1980-1981 non è stata avanzata alcuna proposta in merito da parte degli organi competenti. Qualora la richiesta in questione dovesse essere inoltrata per l'anno scolastico 1981-1982, secondo le modalità previste dalla annuale ordinanza ministeriale, non si mancherà di esaminarla anche per quanto attiene agli aspetti segnalati dall'interrogante.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero — in riferimento alla anticipazione fatta dal Sottosegretario alle finanze, in un'intervista al mensile *Mezzalira*, di un provvedimento che sarebbe allo studio e che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1982 — che la dichiarazione dei redditi dovrà essere firmata, dal prossimo anno, anche dal fiscalista che ha assistito il contribuente nella compilazione del modello « 740 », rispondendo così il consulente in solido della dichiarazione dei redditi. (4-07059)

RISPOSTA. — Si è dato incarico al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, situato presso questo

Ministero, di condurre studi preliminari sulla possibilità che i soggetti abilitati all'assistenza fiscale dei contribuenti, sottoscrivano le dichiarazioni dei redditi dei loro clienti ed unitamente ad essi.

Il Ministro: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero quanto denunciato dai genitori della classe I-A della scuola media « Perotti » di Torino, dove dall'inizio dell'anno i loro figli hanno cambiato ben sette insegnanti di lettere, con notevole rallentamento della attività didattica e, di conseguenza, grave sfasamento di tutti i ragazzi, in quanto questo è potuto avvenire perché il professore di ruolo svolge ormai da anni compiti di Preside incaricato presso una diversa scuola media di Torino ed è in attesa di un concorso per presidi, che pare avverrà fra 2-3 anni;

per sapere se è vero quanto sostenuto dal Provveditorato agli Studi che esso non può dare un incarico annuale ad altro insegnante per la classe coperta da ruolo-fantasma e quindi può solo nominare dei supplenti e questi ultimi sono poi ben lieti di accettare un eventuale incarico annuale (vista la possibilità di nominare incaricati fino a tutto dicembre), e comincia così il balletto o la farsa dei supplenti che vanno e vengono. Naturalmente così vengono fatti salvi tutti i diritti (o meglio i privilegi) degli insegnanti, mentre i ragazzi ed i loro genitori — in preoccupazione crescente per l'avvenire scolastico ed educativo dei figli — vengono lasciati in balia degli eventi, e cioè delle nomine, delle revoche, delle rinunce e degli interessi personali di tutti coloro in cui hanno la disgrazia di imbattersi;

per sapere infine se ritenga questa una delle tante vergogne nazionali che riescono a minare la fiducia in questa Repubblica: nel caso in esame, infatti, si tratta di 26 ragazzi e 52 adulti che assaporano l'amarezza dell'ingiustizia, della

gretta indifferenza al bene supremo della gioventù da educare e della ottusa difesa di interessi corporativi che sembrano indegni di una nazione civile. (4-07078)

RISPOSTA. — Pur ritenendo giustificate le rimostranze delle famiglie per il disagio che, nel caso rappresentato dall'interrogante, nomine, revoche ed innumerevoli rinunce hanno provocato tanto agli allievi, quanto alla scuola, non può tuttavia disconoscersi che la questione attiene a ben più complessi problemi che soltanto adeguati provvedimenti legislativi, quale l'approvazione del disegno di legge sul precariato tuttora in fase di discussione presso la Commissione istruzione del Senato, possono risolvere.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — nel segnalare che un folto gruppo di componenti il comitato genitori della scuola media Silvio Pellico (sia di via Sangone che di via Cacciatori), a Nichelino (provincia di Torino), nella loro ultima riunione hanno deciso di mobilitare tutti i genitori degli allievi delle scuole medie per una più incisiva azione nei confronti delle autorità scolastiche, ed in particolare del Provveditorato agli studi di Torino se non saranno assegnate le cattedre agli insegnanti sin dall'inizio del prossimo anno scolastico; se risponda a verità che anche quest'anno, nonostante le proteste e le lettere e le sollecitazioni della stessa preside, alcuni insegnanti sono stati nominati nel mese di gennaio ed in diverse classi si alternano, ancora oggi, supplenti provvisori. (4-07083)

RISPOSTA. — L'amministrazione scolastica, pur cercando, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia, di assicurare un corretto inizio di anno scolastico, non può tuttavia evitare che si verifichino generalmente in presenza di sedi difficilmente raggiungibili e disagiate,

episodi particolari quali quello rappresentato dall'interrogante.

Si ritiene comunque che anche tali situazioni potranno trovare una loro risoluzione con l'approvazione del disegno di legge sul precariato, tutt'ora in discussione presso la Commissione istruzione del Senato.

Il Ministro: BODRATO.

CRESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative il Governo, e per esso il Ministro competente, intenda assumere in relazione a gravi ed inammissibili disparità di natura normativa nonché a disagi di natura economica per molti dipendenti dello Stato in relazione alla vigente legge n. 312 del 1980.

In particolare per sapere se si ritiene doveroso ed opportuno che, ai dipendenti statali che, avendo fruito dei benefici per il pensionamento volontario, concessi dalla legge n. 336 del 1975, sono stati collocati in pensione prima della data del normale pensionamento in base all'età anagrafica, sia applicato quanto dispone la legge n. 312 qualora il pensionamento in via normale per l'età cadesse in data anteriore a quella che la legge prevede ai fini giuridici, ferma restando la data del 1° aprile 1979 ai fini economici. (4-06380)

RISPOSTA. — Deve farsi preliminarmente presente che l'applicazione dei benefici richiesti ai dipendenti ex combattenti non appare giustificata nei confronti degli altri pensionati statali se si considera che il collocamento a riposo dei primi è avvenuto a domanda con l'attribuzione dei particolari benefici economici previsti dalla citata legge n. 336 del 1970.

Tale considerazione è da ritenersi valida pur nei dubbi derivanti dalla formulazione dell'interrogazione che menziona la data (1° aprile 1979) degli effetti economici del nuovo ordinamento per il solo personale della scuola (articolo 46 legge 312 del 1980) e che, più realistica-

mente, sembra riferirsi agli ex combattenti che se non avessero fruito dell'esodo sarebbero stati collocati a riposo in data posteriore a quella fissata dalla ripetuta legge n. 312 ai fini della decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle nuove qualifiche funzionali.

Ciò posto, è da dire che il problema dell'eventuale revisione del trattamento pensionistico si pone con carattere di generalità per tutto il personale statale e che, a tali fini, è stata costituita presso l'ufficio per la funzione pubblica, in attuazione anche del punto 8 del noto ordine del giorno approvato il 26 giugno 1980 dalla prima Commissione permanente del Senato, un'apposita commissione tecnica con l'incarico di predisporre schemi normativi intesi ad omogeneizzare i trattamenti di previdenza e quiescenza dei pubblici dipendenti ed a perequare il trattamento di quiescenza al trattamento del personale in attività.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

DEGENNARO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere il suo pensiero sulla grave crisi che ha colpito il settore industriale delle porcellane e terraglie e, in particolare, della « Ceramica delle Puglie spa » di Monopoli (Bari) (immediati e pesanti licenziamenti), a seguito della liberalizzazione delle importazioni di porcellane e terraglie provenienti dai paesi dell'est (Russia, Germania Orientale, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria) con il sistema del contingentamento a peso anziché a valore, e dell'adesione all'accordo comunitario d'importazione di porcellane dalla Jugoslavia, non tenendo conto che dette importazioni si dirigono quasi esclusivamente in Italia, invadendo i nostri mercati a prezzi notevolmente inferiori, dovuti ai bassi salari (un terzo di quelli italiani), e in considerazione del riciclaggio di merci d'importazione cinese, camuffata da iugoslava (di cui è stata fornita ampia prova depositando campioni presso il Ministero del commercio con l'estero). (4-06567)

RISPOSTA. — Nessuna modifica sostanziale di tale regime è intervenuta nel 1981 rispetto al 1980, per quanto concerne il regime di importazione dei prodotti in questione dai paesi dell'Est per cui l'intero comparto, sia che trattasi di ceramiche sanitarie sia di piastrelle da pavimento o da rivestimento, sia di ceramiche o porcellane, per uso domestico, continua ad essere soggetto al regime dell'autorizzazione ministeriale e, ove previsto, del contingentamento.

Diverso è, ovviamente, il problema dell'espressione dei contingenti esistenti, per i quali, a partire dal 1° gennaio 1981 si è passati da valore a quantità. Questa trasformazione, che ha abbracciato tutta una serie di prodotti, senza dar luogo a nessuna reazione negativa da parte degli altri settori interessati, fa, per altro, seguito all'impegno assunto da diversi anni, a tutti i livelli, nei confronti dei paesi dell'est ed è il frutto di una intesa concordata in sede interministeriale, presente la confindustria.

La trasformazione in parola ha lasciato in linea di principio inalterate le quote di mercato riconosciute ai singoli paesi dell'est, nell'ambito della totale nostra importazione. Infatti, taluni paesi dell'est, l'URSS in primo luogo, si sono lamentati per il parametro della conversione ritenuto riduttivo rispetto alle possibilità precedenti. Ne consegue, quindi, che nessuna maggiore concorrenzialità dei paesi dell'est nel settore può derivarne dalla trasformazione che dovrebbe, invece, avere effetto positivo in ordine allo aspetto prezzi bassi praticati dai paesi di tale area.

Infatti, a parità di quantità, c'è da attendersi un aumento dei prezzi dei prodotti importati, data la nota, cronica carenza di divise forti da parte dei paesi dell'est, con attenuazione od eliminazione del problema concorrenza anomala. Per quanto concerne la Jugoslavia, la importazione di porcellane e ceramiche per uso domestico è stata sempre libera, perché a tale paese si è sempre applicato il regime GATT (Accordo gene-

rale sulle tariffe doganali e sul commercio estero).

Nel quadro dei rapporti preferenziali che contraddistinguono, come noto, le relazioni tra l'Italia e la CEE da un lato e la Jugoslavia dall'altro, ed a seguito dell'accordo CEE-Jugoslavia, entrato in vigore il 1° luglio 1980, è stato abolito, in tutti i paesi comunitari, e quindi anche in Italia, il dazio (la Jugoslavia, per altro, già beneficiava del sistema delle preferenze generalizzate, e quindi della esenzione tariffaria, sia pure nell'ambito di un *plafond* globale di 1,9 milioni di ECU).

Tale abolizione del dazio è stata effettuata in maniera lineare, per tutti i prodotti industriali jugoslavi, in rapporto agli aspetti preminenti di un collegamento sempre più stretto tra la Jugoslavia, la CEE e l'Italia (nel caso specifico, tenuto conto anche dei noti accordi di Osimo).

D'altra parte non si può non tener conto del fatto che con la Jugoslavia, l'Italia registra da anni un rilevante *surplus* nell'interscambio (circa + 379 miliardi nel 1979 e + 175 nel 1980).

Nell'ambito di tale positiva situazione dei rapporti con la Jugoslavia — non solo sotto il profilo economico-commerciale, ma anche politico — appare evidente come l'Italia, nel quadro dei negoziati condotti dalla Commissione di Bruxelles, tenuto conto anche dei rapporti di frontiera e della incidenza sul comune mare Adriatico, non poteva non assumere una posizione in linea con quella degli altri nostri *partners* nella CEE.

Nel corso delle trattative per la conclusione dell'accordo CEE-Jugoslavia da parte italiana era stato comunque espressamente richiesto, per i prodotti della porcellana e della ceramica, la fissazione di un massimale, entro il quale contenere l'esenzione tariffaria: l'inesistenza di un problema concreto a quel momento (le importazioni di tali prodotti erano negli anni precedenti al 1980 quasi inesistenti), ha impedito che tale richiesta avesse un seguito concreto.

Tuttavia, in presenza di nuove improvvise correnti di importazione, verificate nel corso del 1980, la questione è stata sollevata dalla delegazione italiana nel corso dei lavori della nona sessione della commissione mista, istituita dall'accordo commerciale Italo-Jugoslavo del 1° luglio 1967, svoltasi a Belgrado dal 2 al 4 febbraio 1981.

In proposito si rileva che già prima della nona sessione della commissione mista italo-jugoslava del febbraio 1981 sono stati promossi contatti tra operatori del settore italo-jugoslavo, avviando così un dialogo tra gli stessi, da cui potrebbe sul piano pratico scaturire un soddisfacente compromesso tra le parti.

Per altro non è da escludere che, qualora si dovesse registrare una politica di prezzi anormalmente bassi, da parte jugoslava (non per effetto, ovviamente, di condizioni obiettive di produzione più vantaggiose, ma per pratiche illecite volte ad alterare le condizioni di concorrenza), si possa far ricorso alle clausole di salvaguardia previste dallo accordo CEE-Jugoslavia così come a quelle del GATT.

In questo contesto, la scrivente amministrazione, non avendo la competenza specifica né le strutture idonee, ha già preso contatto con le dogane per un vigilante controllo ed un preciso accertamento dell'origine del vasellame in questione.

Il Ministro: MANCA.

DELL'ANDRO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, al fine di evitare l'aggravarsi di una crisi nel settore ceramicolo della Puglia, che a seguito degli accordi internazionali di liberalizzazione delle importazioni di porcellane e terraglie dell'est europeo a prezzi altamente competitivi, costringe le industrie della zona a ridurre drasticamente

la mano d'opera attualmente impiegata, con gravissimi danni all'economia locale già particolarmente disastrosa. (4-06762)

RISPOSTA. — Nessuna modifica sostanziale di regime è intervenuta nel 1981 rispetto al 1980 per quanto concerne le importazioni di prodotti del settore ceramico dai paesi dell'est, per cui l'intero comparto, sia che trattasi di ceramiche sanitarie sia di piastrelle da pavimento o da rivestimento, sia di ceramiche e porcellane, per uso domestico, continua ad essere soggetto al regime dell'autorizzazione ministeriale e, ove previsto, del contingentamento. Diverso è, invece, il problema dell'espressione dei contingenti esistenti, per i quali, a partire dal 1° gennaio 1981 si è passati da valore a quantità.

Questa trasformazione, che ha abbracciato tutta una serie di prodotti, senza dar luogo a nessuna reazione negativa da parte degli altri settori interessati, fa seguito all'impegno assunto da diversi anni, a tutti i livelli, nei confronti dei paesi dell'est ed è il frutto di una intesa concordata in sede interministeriale, presente la Confindustria.

La trasformazione in parola ha lasciato in linea di principio inalterate le quote di mercato riconosciute ai singoli paesi dell'est, nell'ambito della totale nostra importazione. Infatti taluni paesi dell'est, l'URSS in primo luogo, si sono lamentati per il parametro della conversione ritenuto riduttivo rispetto alle possibilità precedenti. Ne consegue, quindi, che nessuna maggiore concorrenzialità dei paesi dell'est nel settore può derivarne dalla trasformazione che dovrebbe, anzi, avere effetto positivo in ordine all'aspetto prezzi bassi praticati dai paesi di tale area. Infatti, a parità di quantità, c'è da attendersi un aumento dei prezzi dei prodotti importati data la nota, cronica carenza di divise forti da parte dei paesi dell'est, con attenuazione od eliminazione del problema concorrenza anomala.

In definitiva, la trasformazione valore-quantità lungi dal rappresentare uno strumento di maggiore penetrazione dei paesi

dell'est si appalesa come una misura volta anche ad una maggiore stabilizzazione ed armonizzazione dei prezzi e del mercato. Per quanto concerne la Jugoslavia, l'importazione di porcellane e ceramiche per uso domestico è stata sempre libera, perché a tale paese si è sempre applicato il regime GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio estero).

Nel quadro dei rapporti preferenziali che contraddistinguono le relazioni tra l'Italia e la CEE da un lato e la Jugoslavia dall'altro, ed a seguito dell'accordo CEE-Jugoslavia entrato in vigore il 1° luglio 1980, è stato abolito, in tutti i paesi comunitari, e quindi anche in Italia, il dazio (la Jugoslavia, per altro, già beneficiava del sistema delle preferenze generalizzate, e quindi della esenzione tariffaria, sia pure nell'ambito di un *plafond* globale di 1,9 milioni di ECU).

Tale abolizione del dazio è stata effettuata in maniera lineare, per tutti i prodotti industriali jugoslavi in rapporto agli aspetti preminenti di un collegamento sempre più stretto tra la Jugoslavia, la CEE e l'Italia (nel caso specifico, tenuto conto anche degli accordi di Osimo). In proposito deve ricordarsi infine, che con la Jugoslavia, l'Italia registra da anni un rilevante *surplus* nell'interscambio (circa più 379 miliardi nel 1979 e più 175 nel 1980).

*Il Ministro del commercio
con l'estero: MANCA.*

DUJANY. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere —*

premessi che in data 4 febbraio 1980 è caduta una valanga sull'abitato di Breuil-Cervinia, che ha colpito circa 30.000 metri quadrati comprendenti fabbricati pubblici e privati e causato vittime umane, feriti, danni notevoli a case private, alberghi, scuole e caserme, danni valutati intorno ad 1 miliardo ed 800 milioni solo per quanto concerne le opere pubbliche;

considerato che è necessario realizzare con urgenza adeguate opere di protezione e di salvaguardia dell'abitato -

se il Ministro intende provvedere rapidamente a finanziare le opere di prevenzione consistenti nell'eseguire opportuni lavori con movimenti di terra, al fine di aumentare la portata del canale naturale, ottenendo così un regolare e possibilmente periodico deflusso della massa nevosa.

Una precisa valutazione del volume di scavo e di riporto potrà essere eseguita solo dopo lo scioglimento delle nevi; comunque, in linea di massima, si tratterebbe di allargare la parte superiore del canale, asportando la gobba che tende a proiettare la neve verso l'abitato e a depositare il materiale di riporto sulla sinistra ortografica del canale, in modo da elevare l'argine del canale.

Dovrebbe inoltre essere modificato il profilo della collinetta che ha provocato la separazione delle due lingue di neve, inglobandola nell'argine sinistro; la depressione attualmente esistente a monte del luogo dove sorgeva la Villa Bacchini dovrebbe essere resa più capiente in modo da contenere la parte di neve che eventualmente debordasse dal canale; il materiale di riporto così ottenuto potrebbe essere impiegato per sopraelevare ulteriormente la sponda del canale nella parte sovrastante l'abitato, e si dovrebbe provvedere, in seguito, alla costruzione di vere e proprie paravalanghe. (4-03000)

RISPOSTA. — Le opere occorrenti per eliminare gli inconvenienti lamentati sono di competenza della regione autonoma della Valle d'Aosta.

La suddetta regione intende adottare le seguenti opere:

a) Valanga di Mont-Tabel:

diga in terra di arresto della valanga a quota 2.400 metri circa;

diga di deviazione a valle dello Château quale prolungamento del promontorio roccioso;

opere di ritenuta del manto nevoso sulle brevi e ripide pendici a monte del salto di roccia del promontorio dello Château;

eventuale diga di arresto e di deviazione sul promontorio dello Château, quale opera complementare;

b) Valanga dei Jumeaux:

dighe di arresto, localizzate come da indicazioni proposte dall'Istituto ENA per la salvaguardia dell'abitato e della strada statale n. 406 di accesso.

Il dimensionamento delle opere da eseguire è stato redatto dallo studio di ingegneria civile (SIC) dagli ingegneri G. Corona e R. Perazzone di Torino e l'importo relativo ammonta a lire 5.500 milioni. La realizzazione delle opere viene subordinata al reperimento dei fondi necessari.

Il Ministro: NICOLAZZI.

FABBRI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se è a conoscenza che negli ultimi tempi da parte delle autorità doganali francesi vengono messe in atto complicate misure di controllo nei confronti delle importazioni dei prodotti di maglieria, che finiscono col provocare un vero e proprio blocco in quella dogana delle merci, determinandone la non disponibilità per un lungo lasso di tempo da parte dell'acquirente francese;

se è a conoscenza del fatto che tutto ciò rischia di compromettere in modo grave i rapporti commerciali di numerose industrie di maglieria italiane ed in particolare di quelle ubicate nel comprensorio di Prato (Firenze), con grave pregiudizio alla economia locale e nazionale, tenuto conto anche dell'importanza che tale settore riveste nell'andamento dell'interscambio con l'estero, ai fini stessi della bilancia commerciale.

In considerazione del fatto che l'interscambio a livello dei paesi della Comunità economica europea è regolato da precise

norme che hanno lo scopo precipuo di impedire che vengano frapposti da singoli membri ostacoli di tipo protezionistico all'esercizio del libero scambio e che, nella fattispecie, verrebbero oltretutto a colpire un settore produttivo italiano che sta incontrando notevoli difficoltà di vario genere nei mercati mondiali, l'interrogante desidera conoscere infine:

la natura delle misure attuate dalle autorità francesi e in quale correlazione stiano con la disciplina comunitaria che regola il settore;

quale azione il Governo sta intraprendendo per chiedere il ritiro di provvedimenti, che si concretano in eventuali violazioni, posti in essere dalla dogana francese;

quali concrete misure si intendono adottare per difendere e sostenere, nel rigoroso rispetto dei trattati commerciali comunitari e internazionali, un settore, come quello della maglieria, così importante per lo sviluppo produttivo del paese.
(4-07094)

RISPOSTA. — Questo Ministero, consapevole dei disagi che sono derivati ai nostri esportatori da detta procedura, che si ritiene non abbia alcuna giustificazione, ha protestato energicamente sia presso le più alte autorità francesi che presso le istanze comunitarie.

Anche a seguito di queste pressioni i controlli, a partire dal 22 febbraio 1981, non vengono più effettuati con la pretestuosa severità di prima e le operazioni doganali avvengono senza intralci. Si assicura, comunque, di seguire eventuali sviluppi della questione.

Il Ministro: MANCA.

FIORI GIOVANNINO, PICCINELLI E FORNASARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stato incluso nei programmi d'intervento per l'esercizio 1981 un progetto di regimazione stabile delle acque del torrente Cer-

fone, nel territorio del comune di Monterchi (Arezzo).

Come sarà sicuramente a conoscenza degli organi ministeriali competenti, la urgenza di provvedere alla realizzazione del progetto in parola è data dalle frequenti alluvioni che hanno colpito il territorio del comune di Monterchi negli ultimi anni, lungo il corso del torrente, con ripetuti, gravi danni alle colture agricole e ai laboratori industriali e artigianali della zona.
(4-06311)

RISPOSTA. — Nel programma d'intervento predisposto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, d'intesa con la regione omonima, è stato incluso il progetto per la regimazione delle acque del torrente Cerfone, nel territorio del comune di Montevarchi (Arezzo) per una spesa di un miliardo. La gara per l'appalto dei lavori verrà espletata al più presto possibile.

Il Ministro: NICOLAZZI.

GAROCCHIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che il giornalista Maurizio Chierici scrive sul *Corriere della Sera* di giovedì 22 gennaio, nel contesto di una intera pagina dedicata al tema della via internazionale del terrorismo, «... nel campo Habbash attorno all'aeroporto di Beirut con enorme sorpresa ho scoperto un'autolettiga che portava la scritta " dono della città di Milano ai profughi del Vietnam", sopra la scritta lo stemma del comune. Quale strada avrà mai imboccato la macchina per finire fra le tende di chi si allena ai colpi di mano? Ed è in questi campi che si addestrano i terroristi d'Europa e sono questi i gruppi che organizzano i rifornimenti di armi con gli assassini di casa nostra » - come e perché un'autolettiga dei cittadini e dei contribuenti di Milano, a suo tempo destinata ai profughi del Vietnam, sia finita al servizio di un campo di addestramento palestinese.

Si chiede inoltre di conoscere se non sia possibile che la vettura in questione sia restituita alla città di Milano per essere destinata ad usi certamente più condivisi dalla cittadinanza. (4-06492)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri — tramite il dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo — distribuisce gli aiuti italiani in favore dei rifugiati sia direttamente che indirettamente (cioè consegnandoli all'alto commissario per i rifugiati delle nazioni unite ed alla Croce rossa di Ginevra). Inoltre, il Ministero è generalmente consultato, o comunque informato, anche di tutti gli altri aiuti messi a disposizione dei rifugiati e che passano per i canali ufficiali. Sfuggono invece al controllo di questo Ministero gli aiuti consegnati direttamente da enti pubblici o privati qualora questi ultimi non abbiano provveduto ad informarlo o consultarlo, come purtroppo è avvenuto nel caso citato nella interrogazione.

Cionondimeno, il Ministero affari esteri ha esperito una serie di indagini, senza per altro che siano emerse informazioni attendibili atte a gettare maggior luce sull'episodio. In tali circostanze appare difficilmente esperibile un intervento volto ad ottenere l'eventuale restituzione al comune di Milano dell'autolettiga in questione.

Il Sottosegretario di Stato:
SPERANZA.

GIUDICE E RODOTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda intraprendere nelle more della approvazione della proposta di legge recante « Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato », anche in considerazione del fatto che, avendo il Senato rinviato la discussione

di detta proposta di legge, l'insegnante bolognese Galli ha ripreso lo sciopero della fame contro l'anacronistica e vessatoria disciplina legislativa attuale. (4-07163)

RISPOSTA. — Il caso segnalato dall'interrogante ha trovato ormai soluzione attraverso la recente, definitiva approvazione da parte della Commissione istruzione del Senato, del provvedimento di legge che, com'è noto, ha abrogato l'obbligo del giuramento nei confronti del personale docente delle scuole d'istruzione primaria e secondaria.

Nelle more dell'approvazione del suddetto provvedimento, nessun intervento si è reso possibile per soluzioni di carattere amministrativo, tenuto conto che per sciogliere gli insegnanti dall'obbligo di cui trattasi è stato necessario rendere inapplicabile, nei confronti degli stessi, la norma contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sancisce l'obbligatorietà della promessa solenne e del giuramento per la generalità dei pubblici dipendenti.

La posizione dell'Amministrazione scolastica, in ordine alla questione, fu per altro ampiamente illustrata alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 settembre 1980, in occasione dello svolgimento di specifiche interpellanze ed interrogazioni.

In quella sede fu anche reso noto che il Ministero, in attesa della soluzione ora conseguita, aveva invitato il provveditore agli studi di Bologna a sospendere il procedimento di decadenza dall'impiego, già avviato nei riguardi del docente cui ha fatto riferimento l'interrogante, assumendo l'impegno che analoghi trattamenti sarebbero stati usati per altri docenti che si fossero trovati nella medesima situazione.

Il Ministro: BODRATO.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostacolano la normalizzazione della vita del Banco di

Napoli che, in seguito alle dimissioni del dottor Viggiani, è ormai privo da lungo tempo del capo dell'esecutivo a cui sono demandati dal vigente statuto tutti i poteri di proposta al consiglio di amministrazione.

A tale proposito si fa presente che, dopo tanti mesi di stasi dovuti al rinnovo del consiglio di amministrazione ed in un momento tanto delicato per l'economia del sud, così provata dal sisma del 23 novembre, ancora una volta il maggiore istituto di credito del Mezzogiorno è messo in condizioni di non funzionare a pieno ritmo e di abdicare al suo ruolo naturale di supporto finanziario della ricostruzione della Campania e della Basilicata. (4-06509)

RISPOSTA. — La questione oggetto dell'interrogazione è seguita dai competenti organi con vigile cura al fine di procedere ad una scelta attenta del nuovo direttore generale di un istituto di credito così importante nell'economia del Mezzogiorno.

Il Ministro: ANDREATTA.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali a dodici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale non sia ancora stato emanato il regolamento di esecuzione della stessa, previsto dall'articolo 24, nonché le modalità ed i programmi dei concorsi.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sopperire a tale carenza dato che le numerose scuole materne hanno bisogno di un ordinamento gerarchico proprio con direttrici ed ispettrici in modo da liberare dagli incarichi i direttori delle scuole elementari già tanto impegnati nei rispettivi servizi. (4-07130)

RISPOSTA. — Le modalità ed i programmi relativi ai concorsi previsti dagli articoli 23 e 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che avrebbero dovuto essere disci-

plinati con il regolamento di esecuzione della predetta legge, hanno trovato regolamentazione nella legge 19 luglio 1974, numero 349 e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per quanto concerne la mancata costituzione delle direzioni didattiche di scuola materna si fa presente che la sopracitata legge n. 444 detta norme per il reclutamento e le funzioni delle direttrici didattiche ma nulla dispone in merito alla costituzione delle direzioni stesse.

L'istituzione dei circoli didattici di scuola materna era stata prevista nell'ambito del disegno di legge n. 415 presentato in data 16 settembre 1976 allo scopo di colmare il vuoto legislativo venutosi a creare a seguito della mancata registrazione dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che stabiliva le modalità per la determinazione delle dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo delle scuole elementari e del personale educativo.

Poiché soltanto uno stralcio del predetto disegno — relativo al settore della scuola elementare — è stato convertito in legge (8 agosto 1977, n. 595) è attualmente necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, affinché l'Amministrazione sia posta in grado di istituire le direzioni di scuola materna.

Il Ministro: BODRATO.

LAMORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — considerata la generale lamentata carenza di sportelli bancari in provincia di Potenza e le numerose iniziative tese a costituire casse rurali, finora bloccate per impedimenti opposti dalla Banca d'Italia — se non consideri opportuno ed urgente intervenire per lo accoglimento della domanda di apertura di una Cassa rurale nella località Gaudiano, nel comune di Lavello in provincia di Potenza.

L'interrogante, mentre chiede di conoscere le determinazioni che si vorranno

adottare, fa presente che in una zona dalle particolari caratteristiche socio-economiche la presenza di un « polo di sviluppo cooperativo » può più facilmente avviare un processo incentivante il debole tessuto soprattutto delle imprese agricole ed artigiane, avviando così un'attività promozionale con evidenti effetti moltiplicatori. (4-04396)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha reso noto di avere nel giugno 1980, comunicato ai promotori della costituzione di una cassa rurale ed artigiana in Gaudiano, frazione di Lavello (Potenza), che la loro istanza — pervenuta il 28 aprile 1980 alla filiale di Potenza — non era suscettibile di accoglimento in quanto contrastante con le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971 e del 4 giugno 1976, in base alle quali può essere consentita la costituzione di organismi della specie solo in piazze prive di insediamenti bancari. Condizione questa che non si riscontrava nel caso in esame, essendo la piazza di Gaudiano divenuta bancabile per effetto della autorizzazione — concessa il 3 marzo 1980 — per il trasferimento *in loco* di un proprio sportello bancario ad una azienda di credito operante in altra località.

Successivamente, quest'ultima azienda ha avanzato formale istanza per ottenere che l'attivazione della dipendenza avvenisse non già nella citata frazione di Gaudiano, ma nel capoluogo comunale. La Banca d'Italia, con provvedimento del 9 ottobre 1980, ha ritenuto l'istanza suscettibile di accoglimento e ciò ha determinato di fatto il ritorno alla non bancabilità della piazza di Gaudiano.

Ciò posto, si fa presente che i promotori della costituzione della cassa rurale ed artigiana di Gaudiano di Lavello, hanno riproposto l'istanza alla Banca d'Italia, la quale sta svolgendo gli adempimenti di competenza.

Il Ministro: ANDREATTA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica del signor Simondi Giovanni, nato il 15 agosto 1939 a Fossano e qui residente in via Boetti n. 18, celibe, invalido civile al 68 per cento con pensione al minimo, impossibilitato a lavorare per una bronchite asmatica cronica, il quale a giugno del 1980 presentava domanda per ottenere la reversibilità della pensione n. 6210366 goduta fino al 24 aprile 1980, data del decesso, dalla madre Simondi Lucia nata Grosso, vedova a sua volta del dipendente comunale Simondi Carlo, deceduto il 5 gennaio 1969. La pratica è di competenza della CPDEL.

(4-07678)

RISPOSTA. — Si conferma che l'eventuale conferimento del trattamento pensionistico di reversibilità è di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza e si rende noto che a tutt'oggi non risulta pervenuta alcuna domanda in tal senso da parte dell'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

PARLATO E RAUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali iniziative il Governo intende assumere in ordine agli interventi di urgenza per salvare dallo sfaldamento la rupe argillosa su cui poggia il borgo medioevale di Civita di Bagnoregio, uno dei più caratteristici e suggestivi centri storici del Lazio;

avuto riguardo alla circostanza che la Regione Lazio ha già stanziato un miliardo di lire per quanto di sua competenza ma che tale somma è del tutto insufficiente a scongiurare definitivamente il disastro imminente, se non ritenga di dover stanziare quanto necessario al totale recupero del fenomeno di erosione che, peraltro, si è aggravato anche per la insufficienza ed i ritardi degli interventi sin qui avutisi discontinuamente e frammentariamente. (4-00329)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che la giunta regionale presso la regione Lazio con deliberazioni del 27 dicembre 1979, nn. 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, ha approvato un programma di interventi a difesa dell'intera zona ove sorge l'abitato di Civita di Bagnoregio. Tali interventi sono finalizzati — giusta legge 30 giugno 1904, n. 293 — alla regimentazione dei corsi d'acqua Cireneo, Lubriano, Portavecchia e Pidocchio, i quali provocano l'erosione che risulta essere la causa principale dei dissesti che si verificano nella zona stessa.

Si precisa, altresì, che l'importo complessivo dei suddetti interventi ammonta a lire 1.350 milioni, cui corrisponde, a norma della citata legge, un impegno regionale di circa lire 900 milioni, restando il residuo a carico del comune di Bagnoregio, al quale spetta l'esecuzione dei relativi lavori, che a tutt'oggi, per altro, non risultano appaltati.

Il Ministro: NICOLAZZI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se siano state disposte immediate indagini e sulle acque e su campioni di pesce, morti e venuti a galla a tonnellate nelle acque prima di Portici e poi all'intero arco della costa sino a Mergellina, per motivi sino a questo momento sconosciuti ma che pur ne hanno provocato la moria e se siano stati tutti sequestrati e distrutti tali quantitativi di pesce;

se le cause del fenomeno siano state individuate in una immissione di cloro, notoriamente letale per la fauna ittica, in scarichi industriali e fognanti abusivi, od in altro e chi ne sia stato l'autore;

a cosa sia dovuto l'odore nauseabondo che si sprigiona dalle acque, a Portici soprattutto, e se il fenomeno stesso — stanti i livelli di inquinamento che sinora nessuna iniziativa concreta dei comuni, della regione, della Cassa per il Mezzogiorno, dello stesso Governo, aveva

contribuito a ridurre — risalga alle ordinarie colpe dei predetti Enti ed autorità o trovi riscontro in una loro straordinaria ed eccezionale omissione od azione, tanto più condannabili considerato il periodo in cui deve registrarsi ed in cui la balneazione viene di fatto impedita da tali eventi, mentre, a causa degli stessi, cresce il pericolo, sempre latente a Napoli e nella sua area metropolitana, di infezioni e malattie epidemiche. (4-00641)

RISPOSTA. — Il veterinario provinciale di Napoli, interessato in merito alla moria di pesci nelle acque antistanti il litorale di Napoli Megellina-Portici e Torre Annunziata ha riferito che il fenomeno non ha assunto proporzioni di rilievo né preoccupanti: Si è trattato di episodi molto circoscritti con la distruzione di piccoli esemplari, i cui campioni, per altro, inviati all'Istituto zooprofilattico hanno dato esito negativo per i germi specifici.

Si è provveduto al tempestivo recupero del prodotto ittico privo di vita svolgendo contemporaneamente una intensa vigilanza tesa ad evitare la fraudolenta immissione dello stesso sul mercato. Il fenomeno viene attribuito alla crescente urbanizzazione dei suoli posti nelle vicinanze del mare, alla putrefazione delle alghe, nonché alla esalazione di gas propri delle zone vulcaniche.

La capitaneria del porto ha inviato un proprio rapporto alla sezione penale (ecologia) della pretura di Napoli.

Tale pretura ha riferito in base alle relazioni degli organi competenti, che il fatto ha carattere eccezionale in quanto manifestatosi unicamente in data 9 agosto 1980 ed inerente ad un modesto quantitativo di pesci.

Il progetto speciale per il disinquinamento è in corso di attuazione nel quadro delle direttive che lo riguardano, degli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1978, n. 183 e delle risorse finanziarie destinate allo stesso progetto con i programmi esecutivi annuali.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

PARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

chi abbia autorizzato l'abbattimento e la ricostruzione in cemento armato di un fabbricato sul bordo della SS. n. 145 in località Seiano di Vico Equense, in violazione di tutte le norme vigenti;

i precisi motivi per i quali l'ANAS si sia opposta a tale costruzione, che per la stessa ubicazione in una arteria di grande traffico quale è la strada statale n. 145, avrebbe dovuto vietarsi anche per non compromettere i già ristretti limiti di sicurezza del flusso veicolare in tale strada a ridosso della quale detta costruzione è in corso;

se si ritenga comunque di intervenire per verificare la legittimità delle procedure e, all'occorrenza, adottare provvedimenti conseguenti all'esito degli accertamenti a compiersi. (4-02638)

RISPOSTA. — La ditta Palescandolo ha conseguito dal comune di Vico Equense (Napoli) la concessione edilizia per la trasformazione di un fabbricato per civile abitazione, in data 4 maggio 1977 numero 208 previo parere favorevole della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici per la Campania espresso con nota 9 dicembre 1976, n. 36668.

La ditta Palescandolo ha avanzato al compartimento della viabilità di Napoli — in data 17 dicembre 1979 — istanza di nulla osta. Con nota 22 marzo 1980 n. 12387, il compartimento ha espresso parere negativo.

Si precisa, comunque, che per le opere che non comportano aumenti di volumetria, come nel caso in esame, non è consentito alcun intervento da parte dell'ANAS.

Il Ministro: NICOLAZZI.

PARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale il prolungamento della tan-

genziale di Napoli, ad opera dell'Infrasud, terminerà in località antistante l'insediamento turistico denominato « Villaggio Coppola », nel comune di Castelvoturno, e che ha costituito uno dei più clamorosi esempi di connivenza delle maggioranze politiche del casertano con gruppi mafiosi, per realizzare profitti favolosi con il completo stravolgimento e saccheggio del territorio, ormai interamente cementificato;

quali siano state le precise valutazioni tecniche che tra gli altri, possibili, innumerevoli sbocchi, della tangenziale, persino nel medesimo territorio comunale di Castelvoturno, abbiano indotto a privilegiare proprio la scelta compiuta, così favorendo, in modo spregiudicato, l'ulteriore valorizzazione dell'anzidetto insediamento edilizio di rapina;

quali pressioni autorevoli esponenti della DC abbiano esercitato in tal senso, in modo del tutto funzionale alla logica clientelare della « privatizzazione » delle opere pubbliche che in Italia ha già avuto negli ultimi anni clamorosi esempi. (4-03277)

RISPOSTA. — Il prolungamento della tangenziale di Napoli non viene eseguito dalla società INFRASUD ma ad opera dell'ANAS.

Il tracciato del prolungamento ha inizio al chilometro 38+400 (in località Lago Patria) della strada statale n. 7-*quater* via Domiziana e ha termine al chilometro 55+400, a nord-ovest dell'abitato di Pozzuoli in corrispondenza del termine della tangenziale est-ovest di Napoli che è stata costruita dalla concessionaria società INFRASUD.

Una delle estremità del prolungamento (quella cui si riferisce l'interrogante) ricade sulla statale 7-*quater* tra le località Ischitella Lido e Pineta Mare.

Circa il tracciato della strada, la scelta risponde a obiettivi tecnici prefissati dall'azienda, che consistono nella eliminazione di un tratto di statale, particolarmente tormentato e densamente abitato, in prosecuzione del tracciato della tangenziale di Napoli, ed è stata definita attra-

verso preliminari contatti con la regione e gli enti interessati.

Il tracciato dell'arteria ha infatti conseguito il benessere della sezione urbanistica della regione Campania e il benessere della sovrintendenza alle antichità per la Campania, è stato inserito nel piano regolatore del comune di Pozzuoli e ha conseguito il nulla osta dell'amministrazione comunale di Giuglianello (Napoli), il cui comune è territorialmente interessato.

Il Ministro: NICOLAZZI.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se abbiano fondamento le doglianze del detenuto Salvatore Fici, ristretto a Rebibbia oltre i termini di tempo della condanna che doveva scontare: costui infatti ha affermato di essere stato condannato ad una pena globale di 15 anni e 9 mesi, di avere scontato effettivamente 12 anni e 7 mesi ai quali peraltro vanno aggiunti 2 anni di condono e la concessione della liberazione anticipata sancita con quattro ordinanze, nella misura complessiva di 1 anno, 3 mesi e 5 giorni che formano, in uno, una pena scontata di 15 anni ed ormai 11 mesi, con una abusiva restrizione del detenuto Fici in carcere di oltre due mesi oltre la data della sua liberazione;

ove ciò risponda al vero, a chi ascenda tale assurda responsabilità, come si intenda colpirla e soprattutto perché non venga liberato *ad horas* il suddetto detenuto. (4-06006)

RISPOSTA. — Salvatore Fici, nato l'8 settembre 1941 a Marsala (Trapani), è detenuto a Roma Rebibbia in esecuzione di varie sentenze, le cui pene furono cumulate con provvedimento in data 3 ottobre 1980 della procura della Repubblica di Torino.

Da tale provvedimento risulta che il Fici — tenuto conto della carcerazione già scontata in precedenza (in totale anni 11, mesi 2 e giorni 16) in relazione ai

fatti per i quali furono pronunciate le sentenze, e le cui pene sono state cumulate; della revoca dei condoni concessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332 con sentenza 23 maggio 1972 del tribunale di Torino e del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283 con sentenza 19 maggio 1972 della Corte di assise di Torino (in totale due anni); di un periodo di carcerazione scontato in precedenza per altra causa e calcolato ai fini dell'espiazione della pena cumulata, in applicazione del principio di fungibilità tra pena e carcerazione scontata *sine titulo* (mesi 4 e giorni 21); di un anno di condono, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413 — deve scontare, a partire dal 9 novembre 1979, data dell'arresto, la complessiva residua pena di anni 4, mesi 1 e giorni 23 di reclusione e 550 mila lire di multa, ridotta ad anni 2, mesi 11 e giorni 8 di reclusione e 550 mila lire di multa per effetto della riduzione di pena di giorni 440 complessivi, concessa ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente il Fici, salvo ulteriori riduzioni di pena, dovrà essere scarcerato il 17 ottobre 1982.

Con ordinanza del 27 ottobre 1980 della Corte di assise di Torino, è stata disposta la revoca dei condoni concessi al Fici con le sentenze 23 maggio 1972 del tribunale di Torino (anni 1 di reclusione ex decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332) e 19 maggio 1972 della Corte di assise di Torino (anni 1 di reclusione ex decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283). Nessun errore di calcolo risulta pertanto commesso ai danni del Fici.

Il Ministro: SARTI.

PAZZAGLIA, MICELI E LO PORTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle crescenti proteste e al malumore in seno al per-

sonale civile e militare in pensione in conseguenza della pesante « stangata » economica ad esso inflitta per le 5 disparità di trattamento concesso, in conseguenza delle diverse date di collocamento nella posizione di quiescenza (e cioè negli anni 1972, 1973, 1976, 1977 e 1978) — se non intende disporre la parificazione delle pensioni ed il definitivo riassetto dell'intera materia;

per conoscere, in particolare, se intenda, in attesa dell'attuazione degli anzidetti provvedimenti, concedere un congruo acconto ai pensionati sui quali gravano disparità di carattere morale e di retribuzione. (4-03512)

RISPOSTA. — Deve rilevarsi che all'esigenza di un allineamento dei trattamenti pensionistici ai benefici attribuiti al personale in attività — in passato soddisfatta con specifici provvedimenti di riliquidazione individualizzati che avevano creato numerosi inconvenienti sia sul piano operativo sia per i notevoli ritardi nell'attribuzione dei benefici — si è ritenuto di porre rimedio, com'è noto, introducendo il duplice sistema di rivalutazione automatica delle pensioni, sia pubbliche che private, con il loro adeguamento alle variazioni del costo della vita ed a quelle delle retribuzioni corrisposte al personale in attività di servizio (legge 29 aprile 1976, n. 177).

Detto meccanismo, che pure svolge la positiva funzione di una tempestiva rivalutazione delle pensioni, è basato sul presupposto di una autonoma dinamica del trattamento di quiescenza e non può certo perseguire una perfetta equiparazione delle posizioni del personale in pensione a quelle del personale in attività.

Non vi è dubbio che qualche squilibrio sia scaturito nel trattamento pensionistico del personale cessato dal servizio in anni diversi dall'applicazione del surriferito sistema di indicizzazione.

Ma proprio per eliminare gli inconvenienti verificatisi, il Governo, con il punto 8 del noto ordine del giorno votato dalla I Commissione permanente del Senato il 26 giugno 1980 (protocollo Gian-

nini), è stato impegnato, tra l'altro, ad introdurre, mediante appositi provvedimenti legislativi, strumenti di revisione dei trattamenti pensionistici idonei a perequare i medesimi al trattamento del personale in servizio ad una data da determinare.

Per l'attuazione di tale punto è stata costituita presso l'ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione una apposita commissione tecnica con l'incarico di predisporre schemi normativi intesi ad omogeneizzare i trattamenti di previdenza e quiescenza al trattamento del personale in attività.

Detta Commissione, recentemente integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ha provveduto alla individuazione delle differenziazioni che si sono venute a determinare nei vari comparti del pubblico impiego per i trattamenti pensionistici del personale cessato dal servizio in epoche diverse.

Sulla base degli elementi acquisiti, la Commissione stessa sta ora ricercando un meccanismo di adeguamento che consenta di realizzare un sostanziale allineamento delle pensioni alle corrispondenti posizioni del personale in attività e che nel contempo soddisfi all'esigenza di una facile e tempestiva applicazione da parte degli uffici operativi mediante la concessione dei relativi miglioramenti con procedimento automatizzato.

Il problema non si presenta di facile soluzione per la complessità delle differenziazioni che sono state riscontrate negli importi delle pensioni in atto, le quali variano in relazione sia alla epoca di cessazione dal servizio, sia alla qualifica rivestita dagli interessati, sia all'anzianità di servizio. Per tener conto contestualmente dei suddetti elementi, occorrerebbe procedere a riliquidazioni individuali che sono invece assolutamente da escludere a causa delle notevoli difficoltà che comporterebbero per gli uffici operativi con conseguenti ritardi nella concessione del beneficio.

Occorre infine considerare che qualsiasi soluzione del problema di che trattasi resta condizionata dall'entità dei mezzi fi-

nanziari che potranno essere destinati a tale scopo, compatibilmente con le attuali disponibilità di bilancio, tenuto conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PICANO, ZURLO E MASTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende uniformare le disposizioni concernenti i trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola materna ed elementare in « soprannumero » a quelle normalmente emanate per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nella parte riguardante la « individuazione » e la « notifica » della posizione di « soprannumerario » rispetto all'organico.

Infatti, le ordinanze per i trasferimenti 1980-1981 portano il problema della « individuazione » del docente soprannumerario a soluzioni diverse in quanto mentre per il settore secondario è prevista la compilazione di una graduatoria d'istituto da parte del preside con l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuare una formale notifica della posizione di soprannumerarietà, per il settore materno ed elementare l'interessato rimane privo dell'atto formale inerente la specifica posizione di unità individuata nella posizione di soprannumerario dato che « tutti » gli insegnanti della scuola sono invitati a produrre la documentazione valutabile per le esigenze di famiglia ed il rispettivo direttore didattico comunica al Provveditore agli studi per tutti gli insegnanti della scuola la complessiva anzianità valutabile, sicché l'interessato non viene a conoscenza delle risultanze.

In tale guisa, per il mancato atto di notifica da parte dell'amministrazione, l'insegnante della scuola elementare e materna, all'atto di scadenza dei termini della domanda di trasferimento, ignora la sua reale posizione.

Da tale carenza discende una difforme interpretazione del questionario di cui al modulo-domanda adottato in relazione alla

gestione automatizzata del movimento del personale, aggravata dalla rigidità interpretativa degli operatori addetti alla valutazione in spregio anche agli unanimi pareri formulati dalle commissioni sindacali.

A tal fine si chiede inoltre se non si ritenga opportuno che dall'apposito modulo-domanda di trasferimento vengano eliminate le voci relative alle caselle 13 e 14 (settore materno ed elementare) e che la disciplina del movimento dei soprannumerari sia nettamente distinta da quella del movimento ordinario, com'è già parzialmente previsto, limitatamente alle modalità di presentazione delle preferenze, dato che la correlazione perfettamente tecnicistica dell'automazione ha determinato che interi plessi scolastici sono stati spogliati di tutti gli insegnanti che non avevano interesse a spostarsi dalla sede di servizio di appartenenza, mentre altri insegnanti che aspiravano al trasferimento, pur esistendo le disponibilità, sono rimasti bloccati — con grave pregiudizio per l'avvenire — solo perché l'amministrazione scolastica non ha notificato agli interessati la loro esatta posizione rispetto alla soprannumerarietà. (4-04199)

RISPOSTA. — Con ordinanza ministeriale del 19 gennaio 1981 n. 22 il Ministero infatti ha disposto, in conformità a quanto previsto per gli altri ordini di scuole, che per l'individuazione del personale docente di ruolo delle scuole elementari « soprannumerari », l'apposita graduatoria compilata dal capo d'istituto sia affissa all'albo con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle domande di trasferimento.

Non ha invece disciplinato il movimento dei docenti del ruolo soprannumerario delle scuole materne in quanto alla data dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale del 18 febbraio 1980, n. 47 concernente i trasferimenti del personale docente di ruolo delle scuole materne, l'organico delle scuole materne non comprendeva alcun insegnante in soprannumero.

Il Ministro: BODRATO.

PISICCHIO, DE COSMO, DI CORATO E SICOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere: se sono a conoscenza della viva protesta espressa dalla amministrazione provinciale di Bari dai comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Castellana Grotte, Conversano, Alberobello e di Fasano della provincia di Brindisi, in seguito alle allarmanti notizie relative agli accordi internazionali che liberalizzano ulteriormente le importazioni di porcellana e teraglie di produzione dei paesi dell'Est ed in particolare della Jugoslavia.

Com'è noto, il mercato italiano è stato invaso dai prodotti di questi paesi a prezzi fortemente competitivi, grazie ai bassi salari praticati ai loro lavoratori, mettendo le nostre industrie del settore e tra esse la Ceramica della Puglia, nella impossibilità di poter collocare la propria produzione.

Come conseguenza immediata per gli 800 operai dell'industria pugliese vi è la prospettiva di messa in cassa integrazione e poi di licenziamenti, aggravando così ulteriormente la già precaria situazione occupazionale.

Si chiede pertanto di conoscere quale sia la valutazione del Governo in relazione allo stato di grande preoccupazione che si va diffondendo nei comuni interessati per i quali la Ceramica della Puglia rappresenta una parte cospicua di reddito da lavoro per migliaia di famiglie, e quali interventi intende compiere per non venir meno al tanto conclamato impegno teso a favorire lo sviluppo socio-economico e della occupazione nel sud.

In particolare, si chiede di conoscere quali tempestivi provvedimenti intendano adottare i Ministri del commercio con l'estero e del lavoro perché venga assicurato il lavoro agli 800 dipendenti della Ceramica della Puglia di Monopoli. (4-06497)

RISPOSTA. — Le importazioni di prodotti del settore ceramico dai paesi dell'est nell'anno 1981 non hanno subito alcuna modifica sostanziale di regime rispet-

to al 1980; queste pertanto continuano ad essere sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale e, ove previsto, del contingentamento. Riguardo a quest'ultimo poi, in seguito ad una intesa concordata in sede interministeriale, con la presenza della confindustria, a partire dal 1° gennaio 1981 si è passati dall'espressione in valore a quella in quantità. Tale trasformazione, pur lasciando inalterate le quote di mercato riconosciute ai singoli paesi dell'est, dovrebbe determinare un effetto positivo rispetto ai cosiddetti prezzi bassi, di quei paesi, in quanto a parità di quantità ci si potrebbe attendere un aumento di prezzo dei prodotti importati per la carenza cronica di divise forti nei paesi di quell'area, con attenuazione ed eliminazione del problema della concorrenza anomala.

Pertanto, questo nuovo strumento, che non ha determinato alcuna critica da parte dei settori economici interessati, dovrebbe rivelarsi un fattore di maggiore stabilizzazione ed armonizzazione dei prezzi di mercato. Nei confronti della Jugoslavia poi, è sempre stato applicato il regime GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio estero) e pertanto l'importazione di porcellane e ceramiche per uso domestico è stata sempre libera.

In più con l'accordo CEE-Jugoslavia entrato in vigore il 1° gennaio 1980 è stato abolito il dazio doganale in tutti i paesi comunitari. L'abolizione del dazio si è verificata linearmente su tutti i prodotti industriali jugoslavi e l'Italia durante i negoziati a Bruxelles, tenuto conto dei rapporti frontalieri, dell'incidenza sul comune mare Adriatico, degli accordi di Osimo per evidenti ragioni, non solo economico-commerciali, ma soprattutto politiche, non poteva non allinearsi agli altri *partners* comunitari.

Devesi ricordare, per altro, che da anni l'Italia registra nei confronti della Jugoslavia un rilevante *surplus* nell'interscambio commerciale.

Nondimeno, nel corso delle trattative per la conduzione dell'accordo CEE-Jugoslavia, da parte italiana era stato espres-

samente richiesto, per i prodotti della porcellana e della ceramica, la fissazione di un massimale, entro il quale contenere l'esenzione tariffaria: l'inesistenza di un problema concreto a quel momento (le importazioni di tali prodotti erano negli anni precedenti al 1980 quasi inesistenti) ha impedito che tale richiesta avesse un seguito concreto.

Tuttavia, in presenza di nuove impreviste correnti di importazione, verificatesi nel corso del 1980, la questione è stata sollevata dalla delegazione italiana nel corso dei lavori della IX sessione della commissione mista, istituita dall'accordo commerciale italo-jugoslavo del 1° luglio 1967, svoltasi a Belgrado dal 2 al 4 febbraio 1981.

In proposito si rileva che già prima della IX sessione della commissione mista italo-jugoslava del febbraio 1981 sono stati promossi contatti tra operatori del settore italiano e jugoslavo, avviandosi così un dialogo tra gli stessi, da cui potrebbe, sul piano pratico, scaturire un soddisfacente compromesso tra le parti.

Per altro non è da escludere che, qualora si dovesse registrare una politica di prezzi anormalmente bassi, da parte jugoslava (non per effetto, evidentemente, di condizioni obiettive di produzione più vantaggiose, ma per pratiche illecite volte ad alterare le condizioni di concorrenza), si possa far ricorso alle clausole di salvaguardia previste dall'accordo CEE-Jugoslavia così come a quelle del GATT.

In questo contesto e per quanto riguarda le asserite prove a sostegno fornite a questo Ministero, la scrivente Amministrazione, non avendo la competenza specifica né strutture idonee ha preso contatto con le dogane per un vigile controllo ed un preciso accertamento dei prodotti in questione.

*Il Ministro del commercio
con l'estero: MANCA.*

RALLO. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere lo stato della pratica di pensione della signorina Mirone Grazia,

nata a Catania il 20 giugno 1920, residente a Mascalucia (CT) in via Lipàni 21.

L'interessata ha nel lontano 21 febbraio 1965 impugnato il decreto ministeriale n. 10549 con il quale veniva respinta la sua rivalsa di pensione di guerra ed ha avuto assegnato al suo ricorso il numero d'ordine 650388; dopo un sollecito in data 5 ottobre 1968 alla Corte dei conti, questa, in data 4 marzo 1972, con elenco n. 865, rimetteva il carteggio al Ministero del tesoro; dopo altro sollecito del 31 agosto 1973 sia alla Corte dei conti che al Ministero del tesoro, in data 19 luglio 1977 la procura della Corte dei conti invitava il Collegio medico legale a decidere, previa visita diretta o per delega, se e da quando la Mirone potesse ritenersi inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Si chiede di conoscere come mai dopo tanto lungo peregrinare la suindicata Mirone Grazia non abbia avuto alcuna notizia della sua urgente e sacrosanta richiesta. (4-06498)

RISPOSTA. — La pratica concernente la signorina Grazia Mirone, orfana maggiorennne dell'ex militare Francesco, venne trattata e definita dalla direzione provinciale del Tesoro di Catania con decreto del 26 ottobre 1964, n. 10549.

Con il cennato provvedimento, alla predetta venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro. A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 650388 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, al riesame amministrativo della posizione pensionistica della signorina Mirone. E ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 650388 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 859903/I Ser. concernenti l'interessata, furono restituiti, con elenco del 18 gennaio 1974, n. 1330, alla suindicata magistratura per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Pertanto utili chiarimenti, in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato intanto che il collegio medico-legale, interpellato il 19 luglio 1977 per un conclusivo parere tecnico-sanitario, non ha sinora restituito al magistrato gli atti relativi alla signorina Mironi con il richiesto parere.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica relativa alla pensione di guerra di Rossi Gilda fu Emilio, di Pisa (posizione 781979/a), non sia stata ancora evasa.

(4-06900)

RISPOSTA. — La pratica concernente la signora Gilda Rossi risulta definita; con determinazione direttoriale del 5 maggio 1980, infatti, alla predetta è stata concessa, in qualità di collaterale maggiore inabile dell'ex militare Ezio, pensione indiretta di guerra a vita a decorrere dal 21 dicembre 1961. E ciò in esecuzione della decisione n. 267163 con la quale la Corte dei conti, a parziale accoglimento del ricorso giurisdizionale numero 391909 prodotto contro il decreto ministeriale del 20 aprile 1955, n. 1510651, ha riconosciuto la signora Gilda Rossi inabile a qualsiasi proficuo lavoro dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre 1961.

La surriferita determinazione, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 20 ottobre 1980, è stata trasmessa, per l'esecuzione, alla direzione provincia-

le del Tesoro di Pisa con elenco del 3 novembre 1980, n. 9.

La suindicata direzione provinciale, interpellata nelle vie brevi, ha precisato di aver già provveduto, per il tramite del comune di Pisa, alla consegna, alla parte interessata, del provvedimento di concessione di cui sopra è cenno, nonché del relativo certificato di pensione iscrizione n. 7391390 e, nel contempo, ha assicurato che, quanto prima, alla signora Gilda Rossi verranno corrisposti gli assegni alla medesima spettanti a far tempo dal 21 dicembre 1961.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

rilevato che il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato, è riconosciuto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della legge n. 808 del 1977, al personale non docente dell'università, ai fini economici e di carriera, nel seguente modo: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di appartenenza;

constatato, per contro, che all'omonimo personale, sempre indicato con la stessa poco felice espressione negativa di non docente, ma in servizio nella scuola, è riconosciuto il servizio non di ruolo prestato nelle sole scuole o istituzioni educative statali, con esclusione quindi di un ben che minimo riconoscimento del servizio svolto presso altre amministrazioni dello Stato, e d'altronde sino ad un massimo di anni tre, e non per intero, agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 420 del 1974, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 463 del 1978;

rilevato inoltre che allo stesso personale non docente della scuola il servizio di ruolo è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 312 del 1980, nella misura della metà soltanto se prestato in carriere immediatamente inferiori, mentre nessun riconoscimento è previsto per il servizio di ruolo svolto in carriere non immediatamente inferiori;

essendo evidente una disparità di trattamento normativo non accettabile per personale appartenente alla stessa amministrazione, personale le cui carriere sono state, tra l'altro, esplicitamente equiparate dallo stesso legislatore all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, ai fini dell'assegnazione di personale ai nuovi enti istituiti con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 419, equiparazione per effetto della quale proprio recentemente lo stesso Ministero, in sede di ammissione ai concorsi per titoli previsti dal successivo terzo comma del citato articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419, ha posto il personale non docente, sia della scuola che dell'università, su uno stesso piano di parità —

se non ritenga opportuno ed equo, nel quadro di una auspicabile omogeneizzazione del trattamento normativo dei suddetti lavoratori, porre allo studio la possibilità di estendere al personale non docente della scuola l'applicazione del terzo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. (4-06544)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene degna di considerazione la proposta formulata dall'interrogante, affinché al personale non docente della scuola venga riconosciuto il servizio di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato, alla stregua di quanto avviene per l'analogo personale dell'università a norma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

La questione non può, tuttavia, trovare soluzione in via amministrativa, tenuto conto che la disposizione contenuta nel succitato articolo ha come destinatario il solo personale non docente delle università.

D'altra parte l'eventuale modifica nel senso proposto dell'interrogante delle specifiche disposizioni di legge, che attualmente disciplinano la materia nei confronti del personale scolastico, dovrebbe avvenire, per ovvie ragioni di equità, nel quadro di una normativa, che assicuri uniformità di trattamento anche alle altre categorie di pubblici dipendenti.

È da escludere, comunque, che iniziative del genere possano essere assunte in tempi brevi, data la delicata fase congiunturale che il paese attraversa.

Il Ministro: BODRATO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che molti istituti di credito, specie quelli che raccolgono i fondi della massa minuta dei cittadini, stanno perdendo cifre ingenti di depositi, e ciò in relazione alla legittima ricerca dei risparmiatori di forme di impiego che li garantiscano maggiormente sia dal grave peso della svalutazione che dall'iniquo prelievo fiscale (che è, in forma costante, del 20 per cento sugli inadeguati interessi corrisposti dalle banche).

L'interrogante, pur rendendosi conto della gravità del momento economico e finanziario, ritiene tuttavia che sia un grave errore sociale e di politica economica continuare a bistrattare i risparmiatori, e pone il problema di che cosa potrà accadere se la massa dei depositi continuerà a ridursi notevolmente e cercherà impieghi in certi consumi e beni di investimento contrari alle corrette scelte globali del paese.

Tutto ciò, a prescindere dalla condizione spesso disperata — ed è certamente questo l'aspetto più riprovevole del fenomeno — in cui vengono a trovarsi quantità notevolissime di piccoli risparmiatori, i

quali si vedono giornalmente defraudati del frutto di vite di lavoro e di sacrifici. (4-04970)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia ha comunicato che un eventuale rallentamento nella crescita dei depositi bancari costituiti dai piccoli risparmiatori non implica necessariamente una riduzione del risparmio complessivo, bensì può tradursi in altri tipi di investimenti quali l'acquisto di titoli a lungo termine e/o di titoli di Stato, pertanto si osserva che:

tra la fine del 1978 e la fine del 1979 la raccolta del sistema bancario effettuata presso le famiglie è aumentata ad un ritmo (24,9 per cento) superiore a quello registrato presso altre categorie di operatori (23,7 per cento). Nello stesso periodo, inoltre, le consistenze di titoli obbligazionari, e, in particolare, di BOT (buoni ordinari del tesoro) detenuti dal pubblico, sono aumentate, rispettivamente di oltre 12.700 e 9.200 miliardi, segnando una crescita del 36 per cento e dell'83 per cento;

nel primo semestre dell'anno 1980, a fronte di un rallentamento della formazione di depositi bancari, si è notevolmente espanso l'investimento in titoli obbligazionari da parte del pubblico, commisurandosi, per il complesso dei titoli a reddito fisso, in 21.900 miliardi circa, di cui 15.800 per investimenti in BOT;

le stesse aziende di credito, anche in relazione ai limiti posti dalle autorità monetarie allo sviluppo degli impieghi bancari, favoriscono tali forme alternative di investimento del risparmio contribuendo ad attenuare il fenomeno della doppia intermediazione.

Si aggiunge infine che, come è noto, il livello di remunerazione dei depositi bancari rientra nell'autonomia delle aziende di credito, le quali - in sede di associazione di categoria - stabiliscono l'ammontare massimo dei tassi passivi e minimo dei tassi attivi da applicare alle diverse forme tecniche di raccolta e di impiego.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che a Isola di San Lazzaro (comune di Sasso Marconi, provincia di Bologna) sono stati occasionalmente rinvenuti durante lavori di scavo numerosi contenitori di scorie chimiche (fenolo) arbitrariamente collocati da una industria del posto, con notevoli rischi di inquinamento delle falde freatiche della zona, nonché delle acque del fiume Reno, le quali concorrono anche ad alimentare l'acquedotto del comune di Ravenna.

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure si intendano assumere per scongiurare ogni pericolo di inquinamento e per perseguire le responsabilità di chi ha assunto la sconsiderata e pericolosa iniziativa. (4-05305)

RISPOSTA. — In data 16 ottobre 1980, in località Isola, nel comune di Sasso Marconi (Bologna) durante l'esecuzione di lavori di scavo per la posa di una tubazione, fu riscontrata la presenza di recipienti metallici contenenti residui di lavorazione di prodotti chimici. L'area interessata dal ritrovamento è costituita da una ex cava di ghiaia, successivamente adibita a discarica di materiali inerti, ed è situata in prossimità dell'alveo del fiume Reno.

A seguito del ritrovamento, il sindaco del comune di Sasso Marconi provvedeva il giorno stesso ad informare il laboratorio provinciale di igiene e profilassi ed il nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Bologna, nonché i competenti assessorati dell'amministrazione provinciale e regionale e l'autorità giudiziaria. Sulla base delle informazioni assunte *in loco* e dei risultati dei primi controlli veniva identificata la ditta produttrice dei residui in oggetto, che risultava essere la CHIMOSA - chimica organica Società per azioni, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna) la quale riconosceva come propri i contenitori ritrovati nella discarica.

L'assessorato ambiente, difesa del suolo e urbanistica della regione, appena in-

formato del ritrovamento e constatato il pericolo potenziale di inquinamento rappresentato dalla presenza di tali residui, provvedeva ad impartire opportune disposizioni all'autorità comunale competente per il controllo.

Sulla base di tali indicazioni veniva emanata un'ordinanza del sindaco nei confronti della ditta responsabile dello scarico, con la quale era richiesto l'immediato recupero di tutti i contenitori nonché del terreno circostante eventualmente inquinato ed il loro smaltimento presso un idoneo centro di trattamento, con le modalità definite dai tecnici comunali e regionali, i quali avrebbero seguito costantemente tutte le operazioni.

Le operazioni di bonifica, iniziate il giorno 30 ottobre 1980 e completate il 17 novembre 1980, hanno condotto al recupero di otto contenitori con prodotto liquido, di 26 contenitori con sostanze bituminose e di 65 contenitori vuoti ed alla raccolta di 63 autocarri di terra inquinata.

Tale materiale è attualmente conservato all'interno del perimetro aziendale, entro contenitori e in aree impermeabili, ed opportunamente protetto per garantire assenza di inquinamenti idrici ed atmosferici, in attesa dello smaltimento finale per il quale sono state date le necessarie prescrizioni da parte dell'autorità di controllo.

Sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e dagli esiti di controllo, eseguiti con gascromatografia e spettrometria di massa nell'istituto chimico dell'università di Bologna su campioni di residui e di terreno inquinato, è risultato che i prodotti chimici presenti nei contenitori sono costituiti da residui della lavorazione di benzofenoni, contenenti in prevalenza idrossi e diidrossibenzofenoni parzialmente e completamente cerificati.

Le analisi eseguite sui corpi idrici interessati ed in particolare sul fiume Reno, hanno, fino ad ora, esclusa l'esistenza di inquinamenti da sostanze del tipo sopra citato; tuttavia il monitoraggio sulle acque continua ed il controllo è stato esteso

anche all'area di terreno adiacente a quella del ritrovamento mediante indagini e prelievi in profondità.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

SERVELLO, VALENSISE E GUARRA.
— *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'avviso del Governo sul « disastro idrogeologico del paese », secondo una ormai corrente definizione di stampa, con particolare riferimento al promesso piano decennale per la difesa del suolo ed al conflitto di competenza in atto tra Stato e regioni; per sapere altresì se le regioni — e segnatamente quelle facenti capo al bacino del Po, colpite anche nelle ultime settimane da una serie di rovinose inondazioni — siano state poste in grado di fare fronte agli impegni che dal 31 dicembre di quest'anno saranno loro trasferiti dallo Stato in materia di opere idrauliche nei bacini idrografici e se sia attendibile la notizia di un rinvio dell'imminente trasferimento delle competenze statali alle regioni.

(4-06595)

RISPOSTA. — Il Governo, sin dall'anno 1980 ha presentato al Parlamento apposito disegno di legge attualmente all'esame delle competenti commissioni del Senato (*Atto Senato n. 811*) avente per oggetto: Disposizioni per la difesa del suolo e per il governo delle acque.

In tale normativa viene affrontata in modo organico ed unitario tutta la complessa problematica della difesa del suolo e quindi definiti i rapporti fra Stato e regioni, senza per altro alterare l'attuale quadro istituzionale.

Per quanto attiene al bacino idrografico del Po, oltre agli interventi a carattere urgente per i danni provocati dalle alluvioni, sono in corso di esecuzione lavori di sistemazione idraulica per la complessiva somma di lire 174 miliardi, programmati di intesa con le regioni interessate, per il biennio 1979-1981.

Al fine di non pregiudicare l'andamento dei lavori in corso nel bacino del Po e negli altri bacini idrografici a carattere interregionale con il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 889 è stato prorogato a tutto il 1981 la competenza statale limitata alle opere idrauliche di seconda e terza categoria ricadenti nei detti bacini idrografici.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

SOSPURI, BAGHINO, MARTINAT E AB-BATANGELO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali motivi ritardano la ultimazione della stazione marittima nel porto canale di Pescara, i cui lavori, da tempo completamente sospesi a livello di strutture portanti, iniziarono nel 1977 su un progetto dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona, il quale dirige i lavori stessi;

per sapere, inoltre, se sono previsti gli stanziamenti necessari a consentire, in ogni caso, la realizzazione della citata stazione marittima per la prossima stagione turistica. (4-05055)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 marzo 1979, n. 1017, venne approvata la perizia del 15 ottobre 1977, numero 12917, dell'importo complessivo di lire 150 milioni.

A seguito di licitazione privata esperita in data 27 settembre 1979 rimase aggiudicataria dei lavori a misura l'impresa Gagliardi-Chiodoni-Bianchi di Ancona. La consegna dei lavori è stata effettuata in data 12 maggio 1979.

Nel corso dei lavori, a seguito dei sondaggi geognostici e dei calcoli di stabilità delle strutture in cemento armato, emerse la necessità di adeguare le strutture di fondazione alle caratteristiche geotecniche del terreno.

In conseguenza venne redatta la perizia di variante in data 23 gennaio 1980, numero 909, che era anche suppletiva in quanto fu necessario includere tutte le opere indispensabili alla funzionalità del-

l'edificio che non fu possibile prevedere originariamente data la limitata disponibilità della somma (lire 150 milioni) a suo tempo stanziata.

Tale perizia comprendeva per altro lo impianto di condizionamento d'aria. Ovviamente si rese necessaria la sospensione dei lavori a decorrere dal giorno 14 gennaio 1980.

• La terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 19 marzo 1980 espresse, con voto n. 93, parere favorevole all'approvazione della perizia con la prescrizione, però, di stralciare dai lavori a base di appalto quelli relativi all'impianto di condizionamento d'aria per porli tra le somme a disposizione della amministrazione e di eseguirli in economia previa redazione di apposita perizia esplicativa con relativo capitolato speciale di appalto.

L'elaborazione della perizia relativa al condizionamento di aria specialmente del capitolato speciale di appalto è stata laboriosa, data la particolare complessità dell'impianto.

Il provvedimento di approvazione della perizia di variante e suppletiva, relativa alla costruzione della stazione marittima di Pescara, è stato restituito con rilievo dalla Corte dei conti per cui si è reso necessario sottoporre detto elaborato all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I lavori previsti nella citata perizia potranno essere ripresi dopo che si sarà pronunciato il predetto consiglio.

Per quanto riguarda l'adeguamento strutturale dei moli guardiani si fa presente che con decreto ministeriale del 2 luglio 1980, n. 2786, vennero approvati il progetto generale 27 settembre 1978 dell'importo di lire 2.700 milioni, ed il progetto di primo stralcio in data 15 dicembre 1978, dell'importo di due miliardi di lire.

I lavori a misura, appaltati all'impresa ICEFS di Bologna vennero consegnati in data 29 settembre 1980. Allo stato attuale i lavori sono in corso di esecuzione.

Il Ministro: NICOLAZZI.

STEGAGNINI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso: che l'orchestra dell'AIDEM (Associazione italiana diffusione educazione musicale) di Firenze dal 1949 al 1972 ha svolto in questa città e nella regione Toscana qualificata attività musicale di tipo concertistico ed operistico, avvalendosi di sovvenzioni ministeriali; che dal 1972 al 1979 l'attività di questa orchestra è stata particolarmente travagliata a causa di proteste e rivendicazioni sindacali per il miglioramento del contratto di lavoro degli orchestrali e per la piena occupazione; che dal 1979, a seguito di delibera del consiglio regionale della Toscana, è stata istituita la fondazione ORT (Orchestra regionale toscana), con l'impegno della prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro, senza interruzione, di tutto il personale già appartenente all'orchestra dell'AIDEM a datare dal 1° luglio 1980; che sino al novembre 1980 solo dieci ex dipendenti AIDEM sono stati riassunti nella nuova istituzione musicale, senza assicurazione alcuna per la riassunzione dei rimanenti professori di orchestra, alcuni dei quali con oltre venti anni di attività; che tuttora la nuova fondazione ORT non avrebbe provveduto al rinnovo della sovvenzione ordinaria ministeriale per il 1980, mentre quella maturata per il 1979 risulterebbe ancora a disposizione —

quali iniziative intendano prendere perché il nuovo organismo musicale possa riprendere appieno le attività artistiche, avuto riguardo anche alle numerose manifestazioni di protesta e solidarietà svoltesi nei teatri fiorentini a sostegno della difesa del posto di lavoro e delle attività musicali cittadine e toscane.

L'interrogante ritiene inoltre inammissibile e censurabile il contratto di lavoro esistente fra l'ORT e i professori di orchestra assunti a tempo determinato, ove fra l'altro si prevede:

la facoltà di prorogare la durata del contratto senza aumenti di retribuzione;

la risoluzione del contratto per malattia;

la insindacabile decisione della risoluzione del contratto devoluta esclusivamente al direttore artistico. (4-06496)

RISPOSTA. — Questo Ministero ai sensi della vigente legislazione interviene unicamente ai fini del finanziamento delle attività delle istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, restando per altro estraneo alle vicende relative al rapporto di impiego del personale dei detti enti.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'orchestra AIDEM di Firenze, questo Ministero ha provveduto a sovvenzionare l'attività fino al 1979 dal momento che nel 1980 la assemblea sociale dell'ente ne ha deliberato la liquidazione per consentire l'assorbimento dell'ente nella fondazione orchestra regionale toscana, sorta per iniziativa della regione Toscana, del comune e della provincia di Firenze.

La fondazione in parola, costituitasi il giorno 11 luglio 1980, è stata sovvenzionata da questa Amministrazione per il detto anno con un contributo di 50 milioni.

La fondazione ha dichiarato nella istanza di sovvenzione, la costituzione di un primo nucleo orchestrale di dieci professori sottolineando che alcuni provengono dal gruppo dell'ex orchestra AIDEM.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che l'associazione AIDEM in data 11 gennaio 1980, per un disavanzo di bilancio pari a lire 2.500 milioni al quale ha concorso una fitta serie di rivendicazioni salariali da parte dei suoi dipendenti (circa 40, di cui 30 orchestrali stabili), con sentenza del tribunale di Firenze è stata posta in liquidazione.

In data 11 luglio 1980, con la esecuzione della delibera del 23 aprile 1980, n. 420 (seduta del consiglio regionale della Toscana), della deliberazione del 23 aprile 1980, n. 428/c (seduta del consiglio provinciale) e della delibera del 23

aprile 1980, n. 2993 (adunanza del consiglio comunale di Firenze) - costituitisi il presidente della giunta regionale toscana, il presidente della provincia di Firenze e il sindaco di Firenze - è stato redatto l'atto costitutivo della fondazione Orchestra regionale (ORT); da tale atto risulta infatti che la fondazione è costituita per iniziativa del comune di Firenze, della provincia di Firenze e della regione Toscana; con legge regionale del 7 maggio 1980, n. 44, alla nascente orchestra, da parte della regione Toscana, è stata conferita la somma di lire 25 milioni quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le opere di primo impianto con la ulteriore previsione della erogazione di un contributo annuale per le spese di funzionamento a norma e con le modalità di cui alla legge nazionale del 28 gennaio 1980, n. 11. Con decreto del presidente della giunta regionale toscana del 26 luglio 1980, n. 568, alla fondazione di cui trattasi è stato attribuito il riconoscimento della personalità giuridica privata di cui all'articolo 12 del codice civile.

Dall'esame delle tre delibere non è emersa la circostanza relativa all'impegno della prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro, senza interruzione, di tutto il personale già appartenente alla orchestra AIDEM a datare dal 1° luglio 1980, infatti solo nella deliberazione del consiglio provinciale è fatto cenno alla AIDEM: tale delibera riporta che il consiglio, considerato che l'orchestra AIDEM che ha svolto per molti anni un'attività di diffusione musicale nella regione acquisendo anche contributi della regione e degli enti locali, è stata posta in liquidazione; considerato che da una serie di incontri che hanno avuto luogo fra la regione, la provincia e il comune di Firenze e altri enti locali toscani tutti interessati al proseguimento di un'opera di diffusione della cultura musicale è emersa la necessità della costituzione di una orchestra che, rilevando il nucleo più valido degli strumenti della AIDEM e opportunamente integrata da altri elementi, possa svolgere una intensa attività nel territorio to-

scano, ha deliberato di dare l'adesione della provincia alla istituenda fondazione ORT, delegando il presidente a partecipare all'atto costitutivo della stessa.

Costituitasi in data 11 luglio 1980 la fondazione ORT già in data 15 settembre 1980 stipulava i primi contratti a termine con scadenza al 15 febbraio 1981 (cinque mesi) e che attualmente sono in fase di rinnovo per altri cinque mesi (16 febbraio 1981/27 luglio 1981).

A sottoscrivere tali contratti sono risultati interessati 40 elementi che nell'ottobre 1981 saranno portati a 60; ciò in quanto è imminente la pubblicazione del bando di concorso, prevista per il 15 marzo 1981, con esami nel periodo giugno-luglio 1981 e l'assunzione stabile dei vincitori nel settembre 1981.

Agli accennati contratti professionali artistici risultano interessati 11 ex dipendenti dell'AIDEM, così distinti:

3 amministrativi (col primo contratto a tempo determinato che però allo scadere del termine si trasformerà a contratto a tempo indeterminato e che interessa un ispettore d'orchestra, un addetto ai servizi tecnici, una telefonista;

8 orchestrali (con contratto a termine del quale è in corso il rinnovo accennato in precedenza, in previsione dell'imminente concorso).

Il Ministero del lavoro ha altresì fatto presente, richiamando la circostanza secondo la quale solo il nucleo più valido degli ex orchestrali dell'AIDEM è stato interessato al contratto professionale artistico, che è nei programmi della ORT costituire una orchestra stabile di circa 60 elementi che però saranno tutti assunti a tempo indeterminato con l'espletamento del previsto concorso pubblico per soli esami.

La predetta amministrazione ha osservato che il contratto di lavoro a tempo determinato, richiamato dall'interrogante, è stato oggetto di attenta riflessione, per le sue clausole, e che occorre precisare al riguardo che:

1) la facoltà di prorogare la durata di esso senza aumenti di retribuzione è

apparsa circostanza non bene focalizzata; infatti il non diritto ad ulteriori compensi è previsto, per la stessa stagione cui il contratto a termine si riferisce, quando la fondazione, nel caso in cui si renda necessario spostare alcuni concerti, si riserva la facoltà di prorogare fino ad un massimo di 15 giorni il ciclo delle previste manifestazioni. I contratti che si stanno rinnovando prevedono l'aumento della precedente retribuzione nella misura del 30 per cento;

2) la malattia dell'artista, nel contratto professionale artistico, è effettivamente indicata come causa di risoluzione. Durante gli accertamenti l'Amministrazione ha avuto modo di sensibilizzare il rappresentante dell'ORT sulla irregolarità di tale assunto, ricevendone l'assicurazione formale dell'omissione di tale clausola nei contratti futuri, atteso che mai si è verificato, a tutt'oggi, il ricorso alla applicazione di tale articolo;

3) a norma di statuto, il consiglio di amministrazione (quattro consiglieri della regione Toscana, due consiglieri del comune di Firenze e un consigliere della provincia di Firenze) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione tra cui quello per determinare il trattamento giuridico ed economico del personale. Altro organo della fondazione è la commissione artistica, composta da tre a cinque componenti (nominati dal consiglio di amministrazione) e dal direttore artistico. Quest'ultimo, tra i vari incarichi, ha quello di segnalare le persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione dell'attività. In particolare il direttore artistico, sottoponendosi al parere della commissione, è responsabile dell'attività dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della fondazione.

Il Ministero del lavoro ha ritenuto infine di dover segnalare le norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo che di seguito si trascrivono:

1) decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, sul

riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo (assunzione degli orchestrali con richiesta nominativa);

2) legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (le istituzioni musicali con personalità giuridica privata e il collocamento tramite il servizio scritture presso l'ufficio speciale; corresponsione delle sovvenzioni statali);

3) circolare ministeriale lavoro - direzione generale rapporti di lavoro - divisione sesta del 6 febbraio 1965, n. 61 (tratta del contratto a termine nel settore dello spettacolo ed equipara queste attività a quelle stagionali; precisa che la protrazione di uno spettacolo consente di richiedere ai lavoratori di continuare oltre la scadenza prefissata);

4) legge 23 maggio 1977, n. 266, sulla disciplina del contratto a termine che ha modificato la legge 18 aprile 1962, n. 230 (assunzione di personale riferito a specifici spettacoli);

5) cessazione, 15 aprile 1970, n. 1051 (le prestazioni di attività lavorativa per più stagioni danno vita ad una serie di rapporti di lavoro a termine ovvero ad un unico e continuativo rapporto di servizio ciclico.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: QUARANTA.

STERPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che il Provveditorato agli studi di Lecce, d'accordo con la presidenza del locale liceo scientifico « C. De Giorgi », ha di fatto soppresso due cattedre di lingua francese previste nell'organico dell'Istituto stesso.

In caso affermativo, per sapere se non si ritiene opportuno prendere le iniziative del caso per il ripristino delle citate cattedre, considerato che la loro soppressione ha suscitato il disappunto dei docenti e degli alunni interessati che sono stati aggregati ad altre classi. (4-06044)

Presso il liceo scientifico statale De Giorgi nell'anno scolastico 1980-1981 sono state soppresse soltanto due classi e non come accennato dall'interrogante nella presente interrogazione, due cattedre di francese.

Al riguardo infatti si fa presente che mentre nel decorso anno scolastico 1979-1980 presso il predetto liceo scientifico, sulla base del numero degli alunni che seguivano lo studio della lingua francese è stato possibile costituire tre corsi completi di tale disciplina, e le relative tre cattedre, per altro in organico, sono state coperte tutte da personale docente di ruolo, con l'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, invece, in seguito a riduzione del numero degli allievi, il predetto organico ha subito una contrazione in quanto, per uno dei tre corsi precedentemente funzionanti, non è stato possibile costituire una seconda ed una quarta classe.

Ne è derivato quindi che le ore complessive della terza cattedra si sono contratte da diciotto a dieci e la docente ivi assegnata è stata utilizzata per completamento d'orario presso l'istituto tecnico commerciale Costa di Lecce.

Per quanto su esposto, in conformità delle disposizioni vigenti in materia non si è ritenuto di poter assumere alcuna iniziativa nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministro: BODRATO.

TAGLIABUE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) se è accertato che i lavoratori stagionali italiani in territorio svizzero percepiscono nove mensilità all'anno più una mensilità quale « tredicesima », mentre agli stessi vengono operate trattenute per tasse pari a 13 mensilità all'anno con indiscutibile aggravio fiscali;

b) in tal caso, quali iniziative si intendano intraprendere per una soluzione di equità che preveda trattenute fiscali

corrispondenti al periodo di lavoro effettivamente prestato in territorio svizzero.

(4-06758)

RISPOSTA. — L'imposta percepita alla fonte sul reddito dei lavoratori stagionali viene calcolata, in conformità alle intese bilaterali tra i due paesi (dichiarazione comune annessa all'accordo di emigrazione del 1964) sulla base iniziale di 11 mesi lavorativi ovvero di 2.300 ore lavorative, ma con una detrazione pari al 12 per cento più 500 franchi svizzeri del reddito annuale, con la conseguenza pratica che il periodo di lavoro effettivamente tassato corrisponde a circa dieci mesi lavorativi.

Ciò premesso, l'esigenza di alleggerire il carico fiscale degli stagionali è stata in più occasioni prospettata e sollecitata alle competenti autorità elvetiche fin dalla riunione della commissione mista italo-svizzera di esperti in materia fiscale tenutasi nel 1973.

Da parte italiana si è sempre insistito sul fatto che una riduzione del peso della tassazione è motivata, oltre che da ragioni di equità, dalla circostanza che lo stagionale è per definizione sfavorito rispetto ad altre categorie di lavoratori e che il medesimo, non potendo tra l'altro portare con sé la famiglia, pesa sui servizi e sulle infrastrutture del paese ospite in misura ben inferiore ad altre categorie di lavoratori. Su questo problema il colloquio con le autorità svizzere è tuttora aperto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

TATARELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministero dei lavori pubblici intende finalmente intervenire per la difesa del lungomare di Bari, danneggiato da diverse mareggiate, e per il finanziamento, più volte promesso ai sensi della legge n. 512 per le opere a difesa dell'abitato, della diga frangiflutto secondo il progetto redatto dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari.

In merito si fa presente che: *a)* in data 23 novembre 1980 il Ministro dei lavori pubblici Nicolazzi comunicò ai rappresentanti del suo partito a Bari di aver « firmato il decreto con il quale venivano stanziati 2 miliardi per la difesa del lungomare », *b)* il progetto del 1974 per la scogliera ha impiegato 6 anni per avere una assicurazione formale del Ministro nel marzo 1980 dopo la mareggiata di capodanno e ad oggi l'iter attuativo non è iniziato.

Per sapere altresì se il Ministro dei lavori pubblici intende prendere iniziative, d'intesa con la regione e il comune di Bari, per l'allargamento ed il raddoppio del lungomare di Bari. (4-06419)

RISPOSTA. — Nella licitazione privata esperita il 17 febbraio 1981 sono stati appaltati i lavori per la costruzione delle opere a difesa del lungomare Nazario Sauro del comune di Bari previsti nel progetto 20 aprile-25 ottobre 1980 dell'importo complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 915 milioni a base d'asta.

Stante l'urgenza che tali lavori rivestono, è stato autorizzato l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari a procedere alla loro immediata consegna all'impresa aggiudicataria.

Per quanto concerne invece il raddoppio e l'allargamento di detto lungomare si fa presente che alla relativa spesa deve provvedere il comune interessato.

Il Ministro: NICOLAZZI.

TOMBESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - con riferimento alla notizia apparsa sulla stampa relativa al conferimento di premi intitolati « all'Osimo d'Oro » - se ha valutato la possibilità che possa essere controproducente il riferimento, per un premio che vuole valorizzare i buoni rapporti tra Italia e Jugoslavia, ad un accordo, quello di Osimo, che anche se motivato da ragioni di superiore interesse, ha significato per l'Italia le definitiva rinuncia a suoi

territori dopo una persecuzione a cittadini italiani, che è costata a molti la vita e il sacrificio morale e di beni a coloro che sono stati costretti all'esodo, e che inoltre nella sua parte economica per alcuni aspetti si è rilevato finora non realizzabile.

Il sopracitato riferimento agli accordi di Osimo, a parere dell'interrogante, non solo non rafforza l'amicizia italo-jugoslava, ma anzi esaspera inutilmente il malcontento degli esuli e delle popolazioni frontaliere ed in particolare dei triestini per il passato, e può compromettere la fiducia nell'avvenire di coloro che vogliono la collaborazione con la Jugoslavia, che veda anche le popolazioni di confine protagoniste e non subalterne o danneggiate. (4-05435)

RISPOSTA. — Il riconoscimento denominato Osimo d'oro, che è stato attribuito ad alcune personalità italiane e jugoslave distintesi nel promuovere l'amichevole cooperazione tra i due paesi, è una iniziativa di carattere privato del centro per le relazioni italo-jugoslave.

Sugli accordi internazionali, firmati ad Osimo il 6 novembre 1975, il Governo non può che confermare la valutazione espressa a suo tempo in Parlamento in occasione del dibattito sulla ratifica degli accordi medesimi, in particolare che la realistica accettazione della soluzione proposta non era inconsapevole dell'amarrezza causata dalle necessarie rinunce, ma era dettata dal convincimento che l'accordo aprisse prospettive migliori per il futuro delle popolazioni interessate, fosse coerente con la politica del governo nel sottoscrivere gli accordi di Helsinki e con l'esigenza di promuovere la pace, la sicurezza e la cooperazione tra i popoli. Tali intese si iscrivevano in una proiezione dinamica, suscettibile pertanto di costruttivi perfezionamenti consensuali, tendenti a trasformare una regione di frontiera da una linea di contrasto ad un polo di incontro per iniziative comuni.

Il positivo sviluppo delle relazioni italo-jugoslave negli ultimi cinque anni, lo

stabilimento di una frontiera aperta, l'amichevole disposizione con cui, nelle singole circostanze, vengono affrontate le questioni ancora da definire, tra le quali alcune relative alla zona franca industriale, sono aspetti che, a giudizio del Governo, confortano la difficile scelta fatta a suo tempo ed incoraggiano a proseguire sulla via intrapresa.

Il Sottosegretario di Stato:
SPERANZA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che provocano il ritardo nella concessione della pensione di guerra di Luigi Briga, nato il 2 dicembre 1923 a Miscemi (Caltanissetta), attualmente emigrato in Germania.

La pratica del Briga giace ancora presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino e ha il numero di posizione: 1612952/D - 144956/RR.

(4-06484)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1612952/D, concernente il signor Luigi Briga, risulta definita. Con decreto ministeriale n. 2286690, infatti, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per le infermità: tremori alle mani e lievi esiti cicatriziali di ferita al polso destro, perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il surriferito decreto venne regolarmente notificato e il signor Briga presentò anche ricorso giurisdizionale n. 744003 davanti alla Corte dei conti.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, questa Amministrazione ha provveduto inoltre, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ad effettuare il riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Briga.

In tale sede, considerato anche l'esito degli accertamenti sanitari subiti dall'interessato il 1° ottobre 1979 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, non sono emersi, però, idonei elementi per il riconoscimento al predetto del richiesto trattamento pensionistico.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1612952/D, concernenti il signor Briga, sono stati restituiti, con elenco del 10 marzo 1980, n. 11402, alla suddetta magistratura cui resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale sopra accennato.

*Il Sottosegretario di Stato
del tesoro:* PISANU.

URSO GIACINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che un numero cospicuo di docenti di ruolo, soprattutto nelle scuole medie di secondo grado, non può svolgere insegnamento a causa della mancanza di classi per contrazione degli alunni, derivata dal calo demografico.

In caso affermativo, si chiedono dettagliate notizie in proposito, anche sul piano degli eventuali costi a vuoto, e sulla accentuazione in prospettiva di detto fenomeno, che dovrebbe essere acuito dalla sempre più cospicua caduta demografica e dall'ulteriore transito nei ruoli di insegnanti precari. (4-05308)

RISPOSTA. — Pur ritenendo che la situazione segnalata vada seguita con la dovuta attenzione, si deve far presente che il fenomeno rilevato dall'interrogante non ha assunto dimensioni tali da richiedere l'intervento immediato di questo Ministero.

Laddove per alcuni ordini di scuola si è verificata una flessione del numero degli alunni si è, intanto, già provveduto a sfoltire le classi sovraffollate e ad eliminare, ove possibile, i doppi turni.

Non sembra per altro che il fenomeno possa essere acuito dall'ulteriore transito nei ruoli di insegnanti precari, considerato che, sul piano dell'organico di fatto, i docenti destinatari dell'immissione in ruolo, risultando già in servizio su posti di insegnamento, non determinano alcuna eccedenza di personale docente rispetto ai posti di fatto disponibili.

Si fa presente inoltre che allo stato attuale del fenomeno i meccanismi di riassorbimento del soprannumero - previsti nei confronti dei docenti di ruolo e non di ruolo rispettivamente a titolo di utilizzazione e di sistemazione - sono in grado di mantenere la situazione entro dimensioni accettabili, soprattutto ove si consideri che, anche per quanto riguarda la spesa, il maggior onere sostenuto trova quasi completa compensazione nella minore spesa per supplenze temporanee, essendo i docenti a disposizione utilizzati in via principale per sostituire i docenti assenti.

Questo Ministero non sottovaluta, ad ogni modo, la questione sollevata e si riserva di approfondirla, nei suoi vari aspetti nel superiore interesse della scuola.

Il Ministro: BODRATO.

URSO GIACINTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere se non ritenga - a garanzia di chiarezza e per un più facile e pratico riscontro - dare istruzioni perché i decreti-legge, modificati dalle Camere in sede di conversione in legge, siano riportati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella loro definitiva e completa stesura.

Attualmente invece la legge di conversione contiene solo le modifiche apportate al testo del decreto, ma non contiene il testo del decreto come risulta a seguito dell'avvenuta modificazione.

È da tener presente che negli ultimi tempi le difficoltà si sono accresciute in quanto i decreti-legge impropriamente presentano più articoli, trattano materie diverse e sono spesso profondamente modificati dal Parlamento. (4-06447)

RISPOSTA. — Il problema sollevato ha formato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero. Effettivamente, è frequente il fenomeno di decreti-legge che, in sede di conversione da parte del Parlamento, subiscono numerose modifiche, per cui il testo che ne risulta presenta spesso difficoltà di lettura, in quanto occorre avere contemporaneamente presenti le due fonti normative.

Le difficoltà potrebbero essere superate se si disponesse di un testo coordinato che inserisse nel decreto-legge le modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione, provvedendo in pari tempo a differenziare le disposizioni dell'uno da quelle dell'altro.

Alla redazione di testi coordinati provvedono già alcuni periodici privati, ma, nell'ovvia considerazione che è preferibile che essa venga compiuta a livello governativo, questo Ministero, per venire incontro ai desideri da più parti manifestati, si è reso promotore di un'iniziativa in tal senso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale iniziativa si articola nel senso di affidare all'ufficio legislativo di questo Ministero (cui già spetta il compito della revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti normativi e del loro coordinamento in base all'articolo 2 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830) la redazione del testo coordinato di tutti i decreti-legge convertiti con modificazioni, da pubblicarsi, poi, nella *Gazzetta ufficiale*, e precisamente nella sezione dedicata a disposizioni e comunicati, preceduto ogni volta dalla seguente precisazione: l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge (*omissis*), pubblicato in *Gazzetta ufficiale* (*omissis*), inserendo in esso le modifiche apportate dalla legge di conversione (*omissis*) in *Gazzetta ufficiale* (*omissis*). Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'indubbia utilità che tale pubblicazione, riveste, ha espresso piena adesione all'iniziativa, per cui la sua concreta attuazione avverrà a partire dal prossimo decreto-legge convertito con modificazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia: SARTI.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali il genio civile di Cosenza non abbia provveduto a tutt'oggi ad eseguire la sentenza del pretore penale di Mormanno del 5 settembre 1969 emessa nei confronti di Laino Giuseppe che prescriveva la demolizione di un manufatto abusivo ritenuto pericoloso per la incolumità delle persone e delle abitazioni adiacenti, e ciò nonostante le sollecitazioni degli interessati alla difesa della propria incolumità che non possono certamente rassegnarsi ai tempi lunghissimi del detto ufficio del genio civile che ha indetto una gara d'appalto per i lavori di demolizione nel 1974 ed una altra nel 1977, ambedue andate deserte, mentre a tutt'oggi sembra sia ignorata la possibilità esistente nella normativa in vigore di ricorrere alla trattativa privata essendo preminente l'interesse di dare esecuzione allo ordine del giudice. (4-05741)

RISPOSTA. — La demolizione del fabbricato, costruito dal signor Laino Giuseppe nel comune di Mormanno (Cosenza) in violazione delle norme antisismiche di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, disposta dal pretore rientra nella competenza dell'ufficio del genio civile di Cosenza e della regione Calabria dalla quale dipende detto ufficio.

Com'è noto per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 gli uffici del genio civile non dipendono più da questo Ministero ma dalle regioni a statuto ordinario.

Il citato ufficio del genio civile di Cosenza ha reso noto che per ora non è

stato possibile dare pratica attuazione alla sentenza del pretore di Mormanno essendo andate ripetutamente deserte le gare di appalto indette per i lavori di demolizione del fabbricato in questione.

Il Ministro: NICOLAZZI.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Provveditorato agli studi di Cosenza non abbia provveduto al riconoscimento reale ed integrale dell'anzianità pregressa ed alla ricostruzione della carriera degli insegnanti elementari Martire Giovina e Janni Santo, nonostante le tassative disposizioni ministeriali del luglio 1980 in seguito agli accordi con le organizzazioni sindacali del 17 giugno 1980. (4-07092)

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Cosenza ha ritardato le procedure relative alla ricostruzione di carriera degli insegnanti elementari, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, a causa di difficoltà interpretative di alcune disposizioni della predetta legge, la cui inesatta interpretazione avrebbe potuto creare posizioni giuridiche errate.

Avendo il Ministero con circolare del 12 febbraio 1981, n. 44, fornito in merito i necessari chiarimenti, si ritiene che il predetto ufficio, che per altro aveva già predisposto le operazioni preliminari per l'inquadramento dei docenti nei livelli funzionali, provvederà quanto prima alle ricostruzioni di carriera.

Il Ministro: BODRATO.

ZANFORLIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che presso gli uffici periferici della Banca d'Italia esistenti nelle varie province esistono le figure dei consiglieri-censori e dei consiglieri;

che presso la succursale di Rovigo i seguenti nominativi ricoprono le cariche a fianco di ciascuno segnate: Degan Mario, avvocato di Rovigo, consigliere-censore; Lanzoni Alberto Mario, farmacista di Rovigo, consigliere-censore; Colombo Paolo, dottore commercialista di Rovigo, consigliere, persone rispettabili —

in base a quali particolari competenze sono stati scelti;

se un criterio preferenziale è stato quello del vincolo di parentela esistente fra gli stessi.

Più in generale, per conoscere:

composizione, compiti e attribuzioni di tali organismi;

criteri e qualifiche che devono avere i designandi;

da chi vengono prescelti e secondo quali regolamenti. (4-06126)

RISPOSTA. — Presso la succursale di Rovigo della Banca d'Italia sono attualmente in carica quattro consiglieri con funzioni di censore ed altrettanti consiglieri, tra i quali figurano i nominativi indicati nell'interrogazione.

Ciò posto, è da precisare che l'avvocato Mario Degan, nominato nel 1948, il dottor Alberto Mario Lanzoni, nominato nel 1958 ed il dottor Paolo Colombo, nominato nel 1975, sono stati scelti in quanto segnalati, dai direttori della filiale della Banca d'Italia di Rovigo succedutisi nella carica, come professionisti affermati e stimati per serietà e moralità e bene introdotti negli ambienti economici e sociali della provincia.

Le nomine sopra indicate — effettuate, ai sensi dell'articolo 20, punto 12, e dell'articolo 34, secondo comma, dello statuto della Banca d'Italia, dal consiglio superiore dell'istituto su una doppia lista proposta dal governatore — sono state a suo tempo deliberate esclusivamente in considerazione dei requisiti personali dei candidati e non anche di eventuali rapporti di parentela e affinità intercorrenti fra di loro.

Per quanto concerne poi la composizione, i compiti e le attribuzioni degli organismi di che trattasi va ricordato che lo statuto della Banca d'Italia prevede che presso le succursali dell'istituto, ubicate in capoluoghi di provincia, vi siano dei consiglieri, il cui numero varia, in ragione della importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci elevabili fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate al riscontro.

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore della succursale, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, con il concorso di almeno due consiglieri aventi funzioni di censore. È nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie.

Per incarico dei sindaci della Banca d'Italia i censori possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta per ogni trimestre.

Inoltre essi riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credono di dover notare.

In analogia a quanto previsto all'articolo 30 dello statuto per l'amministrazione delle sedi della Banca d'Italia, i consiglieri delle succursali sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei consigli della Banca e sono altresì esclusi

gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati degli istituti di credito menzionati agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e delle aziende di credito in genere, così come i dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione e di qualsiasi azienda di carattere pubblico o privato.

I consiglieri delle succursali devono essere cittadini italiani e domiciliati nel comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella regione. Né il rapporto di parentela né quello di affinità sono, ai sensi dello statuto della Banca, motivo di incompatibilità.

Si aggiunge che lo statuto della Banca d'Italia prevede che il consiglio superiore dell'istituto nomina e revoca i consiglieri, stabilendo quali tra di essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. I consiglieri sono nominati, con votazione a scrutinio segreto, dal consiglio superiore sopra una doppia lista proposta dal governatore.

In base al regolamento generale della banca, i direttori delle succursali indicano all'amministrazione centrale dell'istituto il numero e le persone che ritengono idonei a coprire la carica di consigliere presso i propri stabilimenti.

Il Ministro: ANDREATTA.

ZANFORLIN, PELLIZZARI, ZAMBON, ZUECH, GOTTARDO, ZOSO, MALVESTIO, ORSINI GIANFRANCO, CENI, ROSSI, MENEGHETTI E ARMELLIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che presso gli uffici periferici della Banca d'Italia ci sono le figure dei consiglieri-censori e dei consiglieri;

che presso le succursali operanti nelle seguenti province tali nominativi dovrebbero essere quelli dei signori:

Belluno: Baldovin Serse, Boranga Eugenio, Bortoluzzi Giuseppe, Chiarelli Isidoro, Crescimano Baldassarre, Dalla Rossa

Renato, Dal Magro Luigi, Leardini Giovanni;

Padova: Alfonsi Bruno, Benacchio Giuseppe, Bonomi Ettore, Bucceri Enzo, Galatarossa Giacomo, Morassutti Giuseppe, Padova Paolo, Todeschini Gregorio;

Rovigo: Canato Antonio, Colombo Giuseppe, Degan Mario, Luppi Attilio, Marchi Mario, Suriani Ferruccio, Tenani Giorgio, Lanzoni Alberto Mario;

Treviso: Carniato, Cervellini Marco, Conean Domenico (deceduto), Gioco Francesco (deceduto), Marcati Carlo, Persico Fausto, Piovesan Arturo, Tognana Clarimbaldo, Zaro Ettore Giuseppe;

Venezia: Alverà Luigi, Ambrosi Augusto, Baldissera Alberto, Barbini Piero, Borghese Mario, Castellani Giovanni, Chiggiato Dino, Dalla Toffola Leomberto, Linetti Enrico, Michieli Luigi;

Verona: Avrese Vittorio, Bertani Gaetano, Bonetti Mario, Farina Alberto, Fidenzio Valerio, Meozzi Carlo, Panozzo Jacopo, Peretti Umberto, Rovelli Giulio Franco, Tessari Orazio;

Vicenza: Dalle Molle Sergio, Dolcetta Capuzzo, D'Alessandro Vincenzo, Maltauro Piero, Morini Vittorio, Mortillaro Gaspare, Scaroni Bruno, Zanconato Mariano, Zonin Giovanni,

persone rispettabili —

in base a quali particolari competenze sono stati scelti, e più in generale, per conoscere:

competenze, compiti e attribuzioni di tali organismi;

caratteristiche e qualifiche che devono avere i designandi;

da chi vengono prescelti e secondo quali regolamenti. (4-06370)

RISPOSTA. — Le nomine dei consiglieri censori e dei consiglieri presso gli uffici della Banca d'Italia operanti nelle province del Veneto — effettuate, ai sensi dell'articolo 20, punto 12, e dell'articolo 34, secondo comma, dello statuto della Banca d'Italia, dal consiglio superiore

dell'istituto su una doppia lista proposta dal governatore - sono state, a suo tempo, deliberate esclusivamente in considerazione dei requisiti personali dei candidati.

Ciò posto, è a dire che lo statuto della Banca d'Italia prevede che presso le succursali dell'istituto, ubicate in capoluoghi di provincia, vi siano dei consiglieri, il cui numero varia, in ragione della importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci, elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate al riscontro.

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore della succursale, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, con il concorso di almeno due consiglieri aventi funzioni di censore. E nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie.

Per incarico dei sindaci della Banca d'Italia, i censori possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale in ogni caso deve essere seguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Inoltre essi riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credono di dover notare.

In analogia a quanto previsto all'articolo 30 dello statuto per l'amministrazione nelle sedi della Banca d'Italia, i consiglieri delle succursali sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro

attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei consigli della Banca e sono altresì esclusi gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati degli istituti di credito menzionati agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e delle aziende di credito in genere, così come i dirigenti e impiegati della Pubblica amministrazione e di qualsiasi altra azienda di carattere pubblico o privato.

I consiglieri delle succursali della Banca d'Italia devono essere cittadini italiani e domiciliati nel comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella regione. Né il rapporto di parentela né quello di affinità sono, ai sensi dello statuto della Banca, motivo di incompatibilità.

Si aggiunge che lo statuto della Banca prevede che il consiglio superiore dell'istituto nomina e revoca i consiglieri, stabilendo quali tra di essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. I consiglieri sono nominati, con votazione a scrutinio segreto, dal consiglio superiore sopra una doppia lista proposta dal governatore.

In base al regolamento generale della Banca, i direttori delle succursali indicano all'amministrazione centrale dell'istituto il numero e le persone che ritengono idonei a coprire la carica di consigliere presso i propri stabilimenti.

Il Ministro: ANDREATTA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - dato che il signor Campetti Giuseppe, nato il 15 marzo 1897, residente a Lodi (Milano), quale pensionato di guerra con posizione n. 754844, è stato sottoposto a visita medica in data 12 marzo 1979 dalla Commissione per le pensioni di Milano e gli si è riscontrata una infermità superiore a quella stabilita in precedenza;

visto che il Campetti è tuttora in attesa di quanto è di sua spettanza -

quali sono le ragioni che provocano un così forte ed ingiustificato ritardo amministrativo, e quali iniziative ha inteso prendere affinché l'iter amministrativo della suddetta pratica di pensione di guerra si concluda presto e positivamente.

(4-06867)

RISPOSTA. — Dall'esame del verbale relativo agli accertamenti sanitari subiti dal signor Giuseppe Campetti presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano in data 12 marzo 1979, non risulta che al predetto sia stata riscontrata una invalidità di grado superiore a quella rilevata, dalla stessa commissione medica di Milano, nelle precedenti visite effettuate il 6 marzo 1973, il 3 marzo 1975 ed il 22 aprile 1977.

In sede dei suindicati accertamenti sanitari, infatti, è stata formulata costantemente la medesima diagnosi di esiti cicatriziali di ferita d'arma da fuoco al cavo popliteo sinistro con ritenzione di proiettile nelle parti molli e gonoartrosi secondaria ed in ognuna delle cennate visite è stata proposta sempre l'assegnazione alla ottava categoria della tabella A. Le cennate proposte di assegnazione sono state regolarmente notificate, come prescritto

dalle vigenti disposizioni di legge, all'interessato che ha dichiarato di accettare il parere espresso dall'organo sanitario, sottoscrivendo il relativo verbale di visita.

In conformità di tali pareri, quindi, al signor Giuseppe Campetti è stato concesso assegno rinnovabile di categoria per il periodo dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1978 ed infine, con determinazione direttoriale del 19 gennaio 1980, n. 118486/Z, detto assegno di ottava categoria è stato convertito in pensione vitalizia a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Il ruolo di variazione n. 1136434, riguardante quest'ultimo provvedimento, è stato trasmesso, per l'esecuzione, alla direzione provinciale del Tesoro di Milano con elenco del 10 marzo 1980, n. 7.

Detto ufficio ha intanto assicurato che sono in via di espletamento gli adempimenti occorrenti e che la partita di pensione relativa al signor Campetti sarà, quantomeno prima, posta in regolare corso di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato:
PISANU.